

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XL

BARI, 9 GIUGNO 2009

N. 82



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

| |
|-----------------|
| SOMMARIO |
|-----------------|

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2009, n. 589

IACP di Lecce. Riutilizzo economie di euro 1.267.612,40 da destinare al completamento di n. 22 alloggi di ERP in Sannicola legge n. 457/78 4° biennio per euro 852.292,40 e per il completamento di n. 14 alloggi di ERP in Poggiardo legge n. 457/78 5° biennio per euro 415.320,00.

Pag. 10393

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2009, n. 592

San Marzano Di San Giuseppe (Ta) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale. - Nuovo termine.

Pag. 10396

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2009, n. 593

Toritto (BA). Variante al P.R.G. per la realizzazione di piste ciclo-pedonali in territorio Toritto-Quasano. Delibera di C.C. n° 123 del 19/10/2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 10398

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2009, n. 594

Tricase (LE) - Sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 178 Montesano - Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circonvallazione di Tricase. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Tricase (Le).

Pag. 10404

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
21 aprile 2009, n. 595

Taurisano (Le) - Variante al P.R.G. per ritipizzazione da zona “C2” a “B12”.

Pag. 10407

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2009, n. 642

Leverano (LE) - Lavori di costruzione fognatura bianca nell'abitato di Leverano in variante urbanistica ex art. 16, L.R. n. 13/2001. Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Leverano.

Pag. 10413

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2009, n. 643

Comune di Carosino (Ta) - ZONA P.I.P. - Art. 2, D.P.R. n. 447/94 - L.R. n. 22/06, art. 36. Variante P.R.G. per ampliamento di area da destinare a insediamenti produttivi ed artigianali.

Pag. 10417

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
23 aprile 2009, n. 644

Andrano (Le) - Variante Urbanistica al P.R.G. vigente per la zona D2 (PIP) e dell'assetto viario adeguati alla nuova S.S. n. 275. Delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008.

Pag. 10420

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
28 aprile 2009, n. 671

Ceglie Messapica (BR) - LL.rr. n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale.

Pag. 10427

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
maggio 2009, n. 733

Comune di Isole Tremiti. Variante al P.R.G. per il nuovo Piano di Zona Isole di San Domino e di San Nicola. Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005.

Pag. 10428

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
maggio 2009, n. 734

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di Alliste (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

Pag. 10446

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
maggio 2009, n. 735

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di Alessano (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

Pag. 10447

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
maggio 2009, n. 736

Comune di Torremaggiore. Variante al P.R.G. per area da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera di C.C. n. 48 del 02/08/2006.

Pag. 10448

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5
maggio 2009, n. 737

Comune di Barletta (BA). Progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino. Delibera di C.C. n. 46 del 01.08.2008. Ditta: Sigg. De Raymondi e Settanni. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Pag. 10460

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 589

IACP di Lecce. Riutilizzo economie di euro 1.267.612,40 da destinare al completamento di n. 22 alloggi di ERP in Sannicola legge n. 457/78 4° biennio per euro 852.292,40 e per il completamento di n. 14 alloggi di ERP in Poggiardo legge n. 457/78 5° biennio per euro 415.320,00.

L'Assessore all'Assetto del Territorio prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio I° "Programmi IACP, Finanziamenti, Alloggi" di seguito esplicitata, confermata dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio, riferisce:

- Si premette, che con nota n. 21 del 13/01/2009 prot. regionale del 21/01/2009, lo IACP di Lecce, ha trasmesso:
 - delibera Commissariale n.103 del 23/12/2008 avente, tra l'altro, richiesta di autorizzazione ad utilizzare ueor 852.292,40 per il completamento di n.22 alloggi in Sannicola L. 457/78 - 4° biennio, e delibera Commissariale n. 104 del 23/12/2008 avente, tra l'altro, richiesta di autorizzazione ad utilizzare euro 415.320,00 per il completamento di n. 14 alloggi in Poggiardo L. 457/78 - 5° biennio, per complessivi di euro 1.267.612,40, che si dovrà far fronte con le economie rivenienti dalla chiusura di n.22 interventi di manutenzione straordinaria, recupero e adeguamento impianti, localizzati con diverse leggi, giusta delibera Commissariale n.63 del 2/10/2008;
 - come si evince dal prospetto, facente parte integrante della su citata delibera Comm. n. 63 del 2/10/2008, il totale delle economie degli interventi chiusi risulta essere pari ad euro 2.270.441,77, di cui, nel contesto, lo IACP chiede il riutilizzo di tale somma.

- Così come si rileva dalla su indicata nota n. 21/09, la residua somma di euro 1.002.829,37 (euro 2.270.441,77 - 1.267.612,40), dovrà essere utilizzata per altri cinque cantieri non completati per fallimento delle imprese appaltatrici, o per altre cause.

Dalla delibera Commissariale n. 103 del 23/12/2008, che approva il progetto preliminare per il completamento di n. 22 alloggi ERP in SANNICOLA, si rileva quanto segue:

- sulla base di un finanziamento delle vecchie lire 1.500.000.000 (euro 774.685,35) di cui al 4° biennio della legge 457/78 i lavori di costruzione di n. 22 alloggi nel Comune di Sannicola, furono appaltati all'A.T.I. Socemar s.r.l. e Del Vitto Mario;
- con delibera del Consiglio d'Amministrazione n. 433/90 fu rescisso il contratto di appalto e fu deciso di riappaltare le opere di completamento in danno dell'ATI appaltatrice;
- il riappalto delle opere di completamento, previo espletamento della gara in data 26/3/92, fu affidato all'Impresa Edil Mondo s.r.l., sulla base di un aumento contrattuale offerto del 22,22% giusta ratifica avvenuta con delibera Consiliare n. 146 del 28/4/92;
- in sede di consegna lavori emerse l'esigenza di predisporre apposita perizia suppletiva, in modo da tener conto, da un lato del maggior onere derivante dall'aumento contrattuale e dall'altro, della necessità di confermare le previsioni progettuali della sopravvenuta normativa sulla sicurezza degli impianti, nonché ai necessari adeguamenti delle opere già realizzate da tempo abbandonate;
- nelle more della predisposizione ed approvazione di detta perizia suppletiva, fu autorizzata l'esecuzione dei soli lavori relativi a n. 6 alloggi (individuati nel fabbricato n. 3), restando sospesi, invece, quelli relativi ai restanti n. 16 alloggi (individuati nei fabbricati n. 1 e n. 2);
- la perizia suppletiva di cui sopra, che prevedeva una spesa di vecchie lire 126.919.798 doveva trovare copertura in parte con l'utilizzo del ribasso d'asta e in parte con un finanziamento integrativo, benché esaminata favorevolmente dalla C.T. con verbale n. 536/97, non fu mai approvata da parte del Consiglio d'Amministrazione, il quale all'epoca nel pieno regime della legge Merloni,

bloccò tutte le deliberazioni afferenti perizie suppletive in attesa di chiarimenti che ne regolamentassero il ricorso;

- stante tale situazione nel giugno 1997, furono completati i 6 alloggi del fabbricato n. 3 e per le opere degli altri 2 fabbricati per la mancanza della copertura finanziaria, si giunse ad una risoluzione contrattuale con l'impresa appaltatrice;
- per definire compiutamente il progetto dei lavori di completamento, gli addetti dell'Ufficio Tecnico dell'Ente, avviarono tutto il lavoro di predisposizione della progettazione esecutiva, nel frattempo divenuta più complessa per sopravvenuta nuova legislazione sui lavori pubblici; - poiché a partire dallo stesso 2002, furono emanate disposizioni per incentivare l'esodo anticipato del personale dipendente dell'Istituto, si ebbe un blocco delle attività tecniche dello IACP, pertanto lo stesso IACP era esclusivamente impegnato nelle attività ordinarie, oltre al sovraccarico delle pratiche lasciate in sospeso dagli ex dipendenti;
- inoltre anche la progettazione predisposta sino a quel momento, risultò in parte vanificata dall'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, in quanto dopo la prima incertezza interpretativa, sulla immediata applicabilità, intervenne la giurisprudenza amministrativa (sentenza TAR Lecce n. 3468 dell'11/10/2007) che ritenne illegittimi i bandi di gara i cui prezzi posti a base d'asta non erano aggiornati al vigente prezzario regionale;
- per tali ragioni, solo a distanza di tempo si sono potuti quantificare definitivamente i lavori necessari, tenuto anche conto del degrado generale dell'immobile e della necessità di adeguare gli elaborati progettuali alle sopravvenute disposizioni in materia di contratti sui lavori pubblici;
- prima di procedere alla stima dei lavori necessari, lo IACP ha predisposto il certificato di collaudo statico delle strutture, dato il lungo tempo trascorso dalla loro esecuzione, in modo da verificare l'eventualità di programmare ulteriori lavori di consolidamento e miglioramento, nel quale viene anche attestata la conformità delle strutture alla normativa antisismica;
- come si evince dalla comparazione dei QTE, visto anche il parere favorevole della Commissione Tecnica ex art. 63 legge 865/71, nella seduta n. 716 del 18/12/2008, si rileva una maggior spesa di euro 852.292,40 che codesto IACP

ritiene di far fronte con le economie rivenienti dalla chiusura definitiva dei 22 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti realizzati su edifici di ERP, di cui alla delibera Commissariale n. 63/08;

- tale soluzione accelererebbe l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi e la loro assegnazione ai legittimi assegnatari, eliminando il grave disagio sociale e l'ulteriore progressivo degrado degli immobili.

Dalla delibera Commissariale n. 104 del 23/12/2008, che approva il progetto preliminare per il completamento di n. 14 alloggi ERP in POGGIARDO, si rileva quanto segue:

- sulla base di un finanziamento delle vecchie lire 1.000.000.000, di cui al 5° biennio della legge 457/78 i lavori di costruzione di n. 14 alloggi nel Comune di Poggiardo, furono appaltati all'Impresa Pezzulla Cosimo da Uggiano la Chiesa;
- durante l'esecuzione dei lavori, si registrarono consistenti ritardi da parte dell'Impresa, tali da rescindere il contratto con delibera di presidenza n. 478 del 12/9/95, stabilendo così, di riappaltare le opere di completamento;
- le operazioni di riappalto furono procrastinate, poiché il Comune di Poggiardo non aveva ancora realizzato le opere di urbanizzazione primaria, necessarie per la effettiva abitabilità degli alloggi, che, se ultimati, sarebbero stati esposti al rischio di occupazioni abusive e atti vandalici;
- tali opere di urbanizzazione furono completate nel 2002 e ciò consentì finalmente di procedere alla predisposizione degli atti necessari al riavvio del cantiere;
- per le opere finalizzate al ripristino e all'adeguamento dei 14 alloggi in questione, con delibera del Commissario Straordinario n. 67 del 13/5/2002, furono chiesti alla Regione Puglia il nulla osta all'utilizzo dei ribassi d'asta (L. 24.435.864) e la concessione di un finanziamento integrativo (L. 686.563.664), considerato che le residue disponibilità dello stanziamento originario non erano sufficienti a coprire l'importo previsto nel progetto di completamento, dovuto al lungo abbandono del cantiere, la necessità di prevedere ulteriori opere di sistemazione esterna, indispensabili a raccordare il lotto con la nuova viabilità, nonché l'esigenza di adeguare l'inter-

- vento alle sopravvenute disposizioni normative e regolamentari in materia di sicurezza degli impianti, sicurezza dei cantieri, eliminazione barriere architettoniche, ecc..., avevano comportato consistenti lievitazione dei costi;
- la Regione Puglia, Assessorato all'Urbanistica ed ERP con Determina del Dirigente del Settore ERP n. 397 del 17/10/2002 autorizzò l'utilizzo dei ribassi d'asta e concesse il finanziamento integrativo;
 - successivamente gli addetti all'Ufficio Tecnico dell'Ente, avviarono tutto il lavoro di predisposizione della progettazione esecutiva, divenuta nel frattempo, più complessa per la sopravvenuta legislazione sui lavori pubblici;
 - poiché a partire dallo stesso 2002, furono emanate disposizioni per incentivare l'esodo anticipato del personale dipendente dell'Istituto, si ebbe un blocco delle attività tecniche dello IACP, pertanto lo stesso IACP era esclusivamente impegnato nelle attività ordinarie, oltre al sovraccarico delle pratiche lasciate in sospeso dagli ex dipendenti;
 - al fine di procedere celermente, al completamento della progettazione esecutiva dell'intervento edilizio in argomento, lo IACP con delibera Commissariale n. 87/2005, affidò l'incarico all'Ing. G.Occhineri e all'ing. D. Codardo professionisti esterni;
 - anche la progettazione predisposta dai professionisti incaricati, risultò in parte vanificata dall'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, in quanto dopo la prima incertezza interpretativa, sulla immediata applicabilità, intervenne la giurisprudenza amministrativa (sentenza TAR Lecce n. 3468 dell'11/10/2007) che ritenne illegittimi i bandi di gara i cui prezzi posti a base d'asta non erano aggiornati al vigente prezzario regionale;
 - tale orientamento obbligò alla completa revisione del computo metrico del progetto, oltre a determinare un notevole incremento dei costi;
 - per tali ragioni, solo oggi i professionisti incaricati hanno potuto quantificare definitivamente i lavori necessari, anche in funzione del degrado generale dell'immobile, adeguando gli elaborati progettuali alle sopravvenute disposizioni in materia di contratti sui lavori pubblici;
 - prima di procedere alla stima dei lavori necessari, lo IACP ha predisposto il certificato di collaudo

statico delle strutture, dato il lungo tempo trascorso dalla loro esecuzione, in modo da verificare l'eventualità di programmare ulteriori lavori di consolidamento e miglioramento, nel quale viene anche attestata la conformità delle strutture alla normativa antisismica;

- come si evince dalla comparazione dei QTE, visto anche il parere favorevole della Commissione Tecnica ex art. 63 legge 865/71, nella seduta n. 716 del 18/12/2008, si rileva una maggior spesa di euro 415.320,00 che codesto IACP ritiene di far fronte con le economie rivenienti dalla chiusura definitiva dei 22 interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento impianti realizzati su edifici di ERP, di cui alla delibera Commissariale n. 63/08;
- tale soluzione accelererebbe l'appalto dei lavori di completamento degli alloggi e la loro assegnazione ai legittimi assegnatari, eliminando il grave disagio sociale e l'ulteriore progressivo degrado degli immobili.

Considerato che, l'Istituto ha urgenza di effettuare il completamento degli alloggi in Sannicola e in Poggiardo, al fine di consentire la loro assegnazione che comporterebbe evidenti vantaggi sia in termini di introito dei canoni, sia per evitare l'ulteriore degrado degli immobili, sia perchè attenuerebbe il grave disagio sociale legato alla mancanza di abitazioni a basso canone;

Lo IACP, con la sopra citata Deliberazione Commissariale n. 63 del 2/10/2008, ha ritenuto opportuno proporre il riutilizzo economie degli interventi chiusi pari ad euro 2.270.441,77, di cui, vista la delibera Commissariale n. 103 del 23/12/2008 relativa al Comune di Sannicola e la delibera Commissariale n. 104 del 23/12/2008 relativa al Comune di Poggiardo, della somma di euro 2.270.441,77, dovranno essere utilizzati rispettivamente euro 852.292,40 per Sannicola ed euro 415.320,00 per Poggiardo per un totale di euro 1.267.612,40;

Per quanto sopra:

- visto quanto deliberato dal Commissario Straordinario dell'IACP di LECCE con proprie deliberazione n. 63 del 2/10/2008, n. 103 del 23/12/2008, n. 104 del 23/12/2008 e preso atto di quant'altro deliberato dall'Istituto con conseguente assunzione di responsabilità tecnica-

amministrativa ai sensi dell'artt. 58 della L. 865/71 e 11 del DPR 1036/72;

- visti i QTE finali dei 22 cantieri di manutenzione straordinaria di cui alle leggi n. 67/88 - 6° biennio - n. 179/92 - 135/97 che comportano un economia totale di euro 2.270.441,77;
- si ritiene di poter condividere la richiesta di autorizzazione formulata dall'IACP di LECCE all'utilizzo di euro 1.267.612,40, (quota parte di euro 2.270.441,77) di cui euro 852.292,40 per Sannicola ed euro 415.320,00 per Poggiardo, allo scopo di consentire all'Istituto l'esecuzione dei lavori proposti.

Copertura Finanziaria ai sensi della legge regionale n. 28/2001 e s.m. e i.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

VISTA la L.R. n° 7 del 04.02.1997 art. 4 comma 4 lett. a, l'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di fare propria ed approvare la relazione che precede;
- di accogliere la richiesta dell'IACP di Lecce, di riutilizzo della somma di euro 1.267.612,40

(quota parte di euro 2.270.441,77) di cui euro 852.292,40 per il completamento di n. 22 alloggi in Sannicola, ed 415.320,00 per il completamento di 14 alloggi in Poggiardo;

- eventuali variazioni segnalate dall'IACP per varie esigenze, adeguatamente motivate, devono essere approvate dall'Assessorato.
- di disporre la pubblicazione integrale del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 592

San Marzano Di San Giuseppe (Ta) - LL.RR. n. 56/1980 e n. 20/2001. Nomina commissario ad acta per adozione del Piano Urbanistico Generale. - Nuovo termine.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Con delibera di Giunta Regionale n. 1844 del 30/09/08 è stato nominato, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/80 n. 56, quale Commissario ad acta per l'adozione del Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), l'Arch. Massimo Evangelista (residente a Lecce), con assegnazione del termine di 120 giorni per lo svolgimento delle funzioni, a decorrere dalla notifica del provvedimento.

Detta nomina è stata disposta a seguito di quanto comunicato dal Comune di San Marzano con nota del Sindaco prot. 6738 del 11/07/08 e giusta delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 06/06/08, in ordine alla impossibilità del Consiglio Comunale medesimo di procedere all'adozione del PUG di cui alla L.r. 27/07/2001 n. 20, atteso il dichiarato obbligo di astensione per incompatibilità di n. 14

consiglieri comunali su n. 17 assegnati, compreso il Sindaco in carica.

Con nota prot. 8972 del 15/10/08 del Servizio Urbanistica, la citata delibera GR n. 1844/2008 è stata notificata al Comune interessato ed al Commissario ad acta, il quale con propria lettera datata 28/10/08 ha accusato ricevuta per accettazione.

Ciò stante, con istanza datata 18/02/09 il predetto Commissario ad acta ha chiesto una proroga di 120 giorni per adempiere all'incarico, motivando con il ritardo del Comune di San Marzano nell'attivazione delle procedure indicate con precedente nota commissariale del 17/11/08, con la quale in particolare sono stati richiesti al Comune stesso, in base al Documento Regionale di Assetto Generale - Indirizzi (approvati con delibera GR n. 1328/2007 e pubblicati sul BURP n. 120 del 29/08/07) ed alla correlata Circolare regionale Assetto del Territorio n. 01/2008, i seguenti adempimenti:

- a) favorire la partecipazione civica alla formazione del PUG nelle forme ritenute idonee;
- b) elaborare il Rapporto Ambientale della VAS in base alla Circolare regionale Ecologia n.01/2008 (approvata con delibera GR n. 981/2008);
- c) convocare la conferenza di copianificazione prevista prima dell'adozione del PUG.

Premesso quanto innanzi, attesa la predetta motivata istanza del Commissario ad acta e la necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa, si propone alla Giunta di assegnare al medesimo Commissario il richiesto nuovo termine di 120 giorni per il completamento degli adempimenti di propria competenza in ordine all'adozione del PUG del Comune di San Marzano di San Giuseppe (TA), ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001, a partire dalla notifica del presente provvedimento.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della L.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa

e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportate;
- DI CONCEDERE, di conseguenza, al Commissario ad acta nominato con delibera di GR n. 1844/2008, Arch. Massimo Evangelista, la proroga richiesta per l'espletamento dell'incarico, comprensiva del periodo a tutt'oggi trascorso, assegnando il nuovo termine di 120 giorni per il completamento degli adempimenti di propria competenza in ordine all'adozione del PUG del Comune di San Marzano di San Giuseppe, ai sensi dell'art. 11 della L.r. n. 20/2001, a partire dalla notifica del presente provvedimento;
- DI DEMANDARE al Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di San Giuseppe di San Marzano (TA), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 593

Toritto (BA). Variante al P.R.G. per la realizzazione di piste ciclo-pedonali in territorio Toritto-Quasano. Delibera di C.C. n° 123 del 19/10/2007. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Toritto (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame

e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modifiche apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

INTERVENTO: Comune di Toritto (BA)

Variante al P.R.G. per la realizzazione di piste ciclo-pedonali in territorio Toritto-Quasano. Delibera di C.C. n° 123 del 19/10/2007.

Con nota prot. n° 7790 del 14/5/2008, acquisita al prot. N° 4504 del 21/5/2008 del Servizio Urbanistico Regionale, e con nota integrativa prot. 15227 del 3/10/2008, acquisita al prot. n° 9948 del 11/11/2008, il Comune di TORITTO ha trasmesso al Servizio Urbanistica Regionale la convocazione a conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 bis, comma 2 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e dell'art. 27, comma 4 della L. 142/90, al fine di acquisire il parere di merito per il progetto di piste ciclo-pedonali in territorio Toritto-Quasano.

Con la stessa nota è stato trasmesso un CD contenente i seguenti elaborati del progetto esecutivo:

ELABORATI DI PROGETTO:

- A_ RELAZIONE GENERALE;
- B_ RELAZIONE SPECIALISTICA;
- C_ RELAZIONE INCIDENZA AMBIENTALE;
- QUADRO ECONOMICO;
- E_ ELENCO PREZZI UNITARI;
- F_ ANALISI PREZZI VOCI AGGIUNTIVE;
- G_ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO;
- H_ QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA;
- I_ CRONOPROGRAMMA;

L_ PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO;

M_ CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO;

N_ PIANO PARTICELLARE OCCUPAZIONE AREE;

Elaborati Grafici:

001 - COROGRAFIA CARTA INSERIMENTO URBANISTICO

002 - PLANIMETRIA GENERALE D'INTERVENTO

003a - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO percorso A

003b - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO percorso B

003c - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO percorso C

003d - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO percorso D

003e - RILIEVO PLANO-ALTIMETRICO percorso E

004a - PROFILI LONGITUDINALI percorso A

004b - PROFILI LONGITUDINALI percorso B

004c - PROFILI LONGITUDINALI percorso C

004d - PROFILI LONGITUDINALI percorso D

004e - PROFILI LONGITUDINALI percorso E

005a - CARTA TEMATICA PERCORSI \ SEZIONI TIPO percorso A

005b - CARTA TEMATICA PERCORSI \ SEZIONI TIPO percorso B

005c - CARTA TEMATICA PERCORSI \ SEZIONI TIPO percorso C

005d - CARTA TEMATICA PERCORSI \ SEZIONI TIPO percorso D

005e - CARTA TEMATICA PERCORSI \ SEZIONI TIPO percorso E

006a - PLANIMETRIA AREE OCCUPATE \ QUADRO D' UNIONE

006b - PLANIMETRIA AREE OCCUPATE percorso A

006c - PLANIMETRIA AREE OCCUPATE percorso C

006d - PLANIMETRIA AREE OCCUPATE percorso D

006e - PLANIMETRIA AREE OCCUPATE percorso E

Con nota prot. n° 4757/2° del 29/5/2008 il Servizio Urbanistica ha richiesto al Comune di Toritto

documentazione integrativa inerente la pratica in oggetto.

Con nota prot. n° 15227 del 3/10/2008, acquisita al prot. N° 9948 del 11/11/2008 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di TORITTO ha trasmesso lo studio di compatibilità paesaggistica richiesto, unitamente alla richiesta di parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Il progetto in parola prevede la realizzazione di percorsi ciclo-pedonali nell'ambito del territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia al fine di collegare le zone con particolare valore ambientale, di valorizzare e rendere maggiormente fruibile il patrimonio naturale e culturale disponibile (boschi, masserie, "jazzi", aziende agricole), incentivando nel contempo modalità di spostamento alternative al veicolo motorizzato, coerentemente con gli obiettivi di sviluppo eco-sostenibile del territorio.

Tali percorsi ciclo-pedonali sfruttano in massima parte percorsi già esistenti o da ripristinare, quali, ad esempio il canale principale dell'Acquedotto Pugliese; gli interventi previsti consistono in una sistemazione dei tracciati viari, la posa di segnaletica e di indicazioni specifiche, la sistemazione di tratti stradali da ripristinare, la realizzazione di alcune piccole piazzole di sosta.

Nello specifico, i percorsi di progetto sono cinque:

Percorso A: parte da Via della Sentinella e percorrendo il canale principale dell'Acquedotto Pugliese, attraversa il Bosco della Sentinella e ritorna al punto di partenza;

Percorso B: partendo dall'inizio di Via Belvedere si dirama in un piccolo bosco di Querce e Roverelle;

Percorso C: partendo dall'inizio di Via Belvedere consente di raggiungere l'azienda "Fariello" e la "Fattoria della mandorla";

Percorso D: partendo dall'inizio di Via Belvedere conduce al Bosco di Conifere in prossimità della Masseria "La Sentinella";

Percorso E: partendo da Largo del Canale, consente di raggiungere la strada per il "Bosco di Bitonto".

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e di tipo "D" di valore "relativo" (art. 2.01 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

Stante la classificazione "C", parte delle aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P).

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'ad. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...."

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela

prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti"; si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04, va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

La classificazione "D" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore relativo laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività"

Stante la classificazione "D" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di TORITTO con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "D" prevedono la "valorizzazione

degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche” (art. 2.02 punto 1.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo “D”, quale quello in specie, e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema “assetto geologico - geomorfologico ed idrogeologico” le direttive di tutela prescrivono che “va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all’art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale”; si prescrive altresì che “le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono tenere in conto l’assetto geomorfologico d’insieme e conservare l’assetto idrogeologico delle relative aree...”.
 - Con riferimento al sistema “copertura botanico vegetazionale e culturale” le direttive di tutela prescrivono “la tutela delle componenti del paesaggio botanico - vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico - vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico - vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”
 - Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/riprisi-

stino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- ***Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:***

Le aree interessate dall’intervento risultano marginalmente interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. In particolare le aree d’intervento sono marginalmente interessate dalla presenza di alcune “doline”, evidenziate sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituiscono un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all’art. 3.08 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. In particolare, alcuni tratti dei percorsi di progetto ricadono all’interno dell’area annessa alle predette emergenze geo-morfologiche.

- ***Sistema copertura botanico - vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica:***

Le aree interessate dall’intervento, ricadenti all’interno del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, risultano interessate da alcune componenti di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. In particolare, alcuni tratti dei percorsi in progetto ricadono all’interno dell’area di pertinenza e dell’area annessa di aree boscate e di aree a macchia, evidenziate sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa a “Boschi e macchie”, che costituiscono un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all’art. 3.10 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Altri tratti dei percorsi in progetto ricadono all’interno dell’area di pertinenza e dell’area annessa di aree identificate come “Biotopo” e “Area connessa”

dalla cartografia tematica del P.U.T.T./P., che costituiscono “Beni naturalistici” come identificati e definiti dall’art. 3.11 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. Si rappresenta altresì che alcuni tratti dei percorsi di progetto ricadono all’interno dell’area di pertinenza della Zona di Ripopolamento e Cattura “Sferracavallo”, area protetta come definita dall’art. 3.13 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- ***Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:***

L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico - culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal P.U.T.T./P. oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta interessato dal vincolo idrogeologico, mentre risulta privo di altri specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici).

Entrando nel merito della valutazione esclusivamente paesaggistica dell’intervento in progetto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi risulta posizionato nell’ambito del Parco Nazionale dell’Alta Murgia, all’interno del territorio della frazione di Quasano.

L’ambito territoriale esteso oggetto di intervento pertanto risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità, attesa la presenza del Parco e degli ambiti territoriali distinti dei sistemi e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all’art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. in precedenza identificati.

Ciò stante, l’intervento in progetto, per le sue caratteristiche localizzative, (utilizzo quale sede dei percorsi ciclo- pedonali di percorsi già tracciati e strade esistenti nonché del rilevato dell’idrolettore potabile dell’AQP denominato “Canale Principale”), nonché per le sue caratteristiche costruttive,

(pavimentazione dei percorsi in stabilizzato stradale, materiale drenante e di aspetto esteriore simile a terra stabilizzata) non va ad alterare significativamente la qualità paesaggistica dell’ambito di intervento né crea pregiudizio agli Ambiti Territoriali Distinti.

In particolare, l’intervento in progetto risulta compatibile con i regimi di tutela e le prescrizioni di base degli Ambiti Territoriali Distinti direttamente e/o indirettamente interessati.

L’intervento proposto pertanto non configura alcuna deroga alle prescrizioni di base che, secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P., rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che le opere in parola (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, culturale e della potenzialità faunistica”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) per le loro caratteristiche tipologiche e costruttive sono compatibili con le peculiarità paesaggistiche presenti nell’area di intervento ovvero con gli elementi paesaggistici strutturanti il territorio.

La natura stessa delle opere in progetto (piste ciclo-pedonali) concorrerà ad una maggiore valorizzazione e fruizione delle peculiarità paesaggistiche presenti nell’ambito territoriale di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, con riferimento alla sua localizzazione, non interferisce, conseguentemente, con gli indirizzi di tutela previsti per l’ambito territoriale esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.

La prevista trasformazione dell’attuale assetto paesaggistico, che comunque l’intervento in progetto comporta, è da reputarsi pertanto compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell’ambito territoriale esteso interessato.

Con riferimento poi alle caratteristiche della soluzione progettuale adottata si rappresenta che questa, per tipologia e per i materiali impiegati (stabilizzato stradale per i percorsi e legno di castagno

per le opere complementari), risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione non pregiudizievole dell'attuale valore paesaggistico dei luoghi ovvero andrà a operare una riqualificazione e valorizzazione paesaggistica complessiva dell'ambito territoriale interessato, nonché un utilizzo eco-compatibile dell'area protetta del Parco nazionale dell'Alta Murgia.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Al fine di migliorare l'inserimento delle opere a farsi nel contesto paesaggistico di riferimento, si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione:

- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento soprattutto in prossimità di doline e/o incisioni carsiche.
- Sempre in sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.
- Soprattutto con riferimento ai tracciati ricadenti all'interno delle aree boscate e delle aree a macchia, sia evitata ogni trasformazione della vegetazione forestale: le alberature di pregio della flora locale siano totalmente salvaguardate.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità del-

l'intervento in progetto alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di TORITTO, relativamente alla Variante al P.R.G. per la realizzazione di piste ciclo-pedonali in territorio Toritto-Quasano, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle

NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 594

Tricase (LE) - Sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 178 Montesano - Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circonvallazione di Tricase. Rilascio parere paesaggistico ex art. 5.03 N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Tricase (Le).

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di TRICASE (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P.ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

Tale parere paesaggistico può essere rilasciato favorevolmente a condizione che i lavori da eseguire rispettino, tra l'altro, le prescrizioni di base relative agli elementi strutturanti il sito interessato dai lavori; tali prescrizioni di base sono direttamente ed immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigente ed in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori pubblici e privati come livello minimo di tutela.

SOGGETTO PROPONENTE: Comune di TRICASE (LE)

INTERVENTO: Sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 178 Montesano-Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circonvalazione di Tricase.

Con nota n. 19247 del 11.11.08 acquisita acquisita al prot. n. 11494 del 29.12.08 del Servizio

Settore Urbanistico Regionale il Comune di TRICASE (LE) ha trasmesso documentazione scritta grafica relativa al progetto dei lavori di sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 178 Montesano - Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circunvalazione di Tricase adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01 con Deliberazione di C.C. 18 del 16.09.08.

Tale deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale dal 08.10.08 al 25.10.08 senza osservazioni.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- TAV 1 Relazione descrittiva;
- TAV 2 Corografia;
- TAV 2 bis Stralcio carta geologica;
- TAV 3 Planimetria;
- TAV 4 Sezione tipo rotatoria;
- TAV 5 Computo metrico;
- TAV 6 Elenco dei prezzi unitari;
- TAV 7 Documentazione fotografica;
- TAV 8 Verifica di assoggettabilità;
- TAV 8 bis Relazione di compatibilità rispetto al PUTT/P;
- TAV 9 Piano particellare di esproprio;
- TAV 10 Elenco ditte.

Inoltre, a seguito di specifica richiesta del Servizio Urbanistica, il Comune di Tricase ha trasmesso una "Relazione integrativa di inquadramento al PUTT/P" pervenuta in data 26.03.2009 che evidenzia che l'intervento in questione non comporta la demolizione di muretti a secco e non interferisce con un ciglio di scarpata come da tavola serie n. 10 - Geomorfologia

Per quanto, invece, attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia che l'intervento ricade in un ATE classificato "C" di valore distinguibile.

Stante la classificazione "C" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Montesano Salentino con la

richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art.3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valori. Gli indirizzi di tutela per gli ATE classificati “D” prevedono la “valorizzazione degli aspetti rilevanti con salvaguardia delle visuali panoramiche”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed, in particolare, dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito di riferimento;
- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:** L’area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela;

In base alla documentazione scritto-grafica trasmessa si evince, quindi, che le aree oggetto d’intervento non risultano essere interessate direttamente da specifiche peculiarità paesaggistiche sottoposte a specifica tutela dal PUTT/P.

La documentazione presentata evidenzia, inoltre, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell’intervento proposto si rappresenta che l’intervento in questione, attinente lavori di sistemazione a rotatoria dell’innesto tra la S.P. 178 Montesano - Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circonvallazione di Tricase, riguarda opere di sistemazione viaria ricadenti in un ambito privo di alcuna peculiarità paesaggistica soggetta a specifica tutela da parte del P.U.T.T./P ed interessa aree con andamento pianeggiante.

La documentazione presentata evidenzia in sintesi che l’area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico”; “copertura botanico-vegetazionale, culturale”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti ed, in particolare, che l’intervento proposto non configura una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; pertanto, l’intervento in progetto comporta una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non interferisce con le peculiarità paesaggistiche comunque presenti nell’ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l’intervento in parola, è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l’ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l’ambito esteso interessato dalle opere.

Pertanto, in relazione al parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto in variante urbanistica ex art. 16,

3° e 4° comma, della Legge Regionale n. 13/01, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT e dell'art. 146 del D.L.vo n. 42/2004 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art.5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m.i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di TRICASE (LE) relativamente al progetto di realizzazione di lavori di sistemazione a rotatoria dell'innesto tra la S.P. 178 Montesano - Tricase ed il raccordo con la S.P. 335 circonvallazione di Tricase adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, della L.R. n. 13/01 il parere paesaggistico favorevole, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi dell'art. 2.01, punto 2.2, delle NTA del PUTT/paesaggio.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 aprile 2009, n. 595

Taurisano (Le) - Variante al P.R.G. per ritipizzazione da zona “C2” a “B12”.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di TAURISANO, munito di P.R.G. vigente adeguato alla L.r. n. 56/80 approvato con deliberazione di G.R. n. 1018 del 21.07.2005, al fine di ottemperare a quanto disposto dal Tribuna/e Amministrativo Regionale di Lecce - 1ª sezione - con la sentenza n. 5204/2006 (pronunciata sul ricorso n. 2166/2005 di CIURLIA Luce, CIURLIA Luigi, CIULLO Salvatore, CIULLO Cosima Cate-

rina e CIULLO Lucia), ha adottato con la deliberazione di C.C. n. 8 del 20.03.2008 la ritipizzazione di un'area (compatto n. 37) in c.da "Palazze" di proprietà dei ricorrenti da zona Residenziale di espansione "C 2" a zona Residenziale di completamento "B12".

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 8 del 20.03.2008 di adozione della variante;
- Tav. 1: Relazione generale;
- Tav. 2: Stralcio stato di fatto scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 3: Stralcio P.R.G. vigente scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 4: Variante Urbanistica scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 5: Norme Tecniche di Attuazione.

Gli atti di cui sopra, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute - nei termini - alcune osservazioni e/o opposizioni giusta deliberazione di C.C. n. 32 del 20.08.2008, in atti.

La variante in questione è stata sottoposta alla istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 1 del 29.01.2009 dalla quale si evidenzia quanto segue.

Le aree oggetto di variante ricadono all'interno del tessuto urbano e risultano tipizzate "C 2 Residenziali di espansione" nel P.R.G. vigente (approvato con deliberazione di G.R. n. 1018 del 21.07.2005).

Tali aree nel P.R.G. sono comprese all'interno del Compatto n. 37, all'interno del quale sono presenti due diverse tipizzazioni: la prima quale "Zona B12"; la seconda quale "Zona C2".

Detto comparto, di forma pressoché rettangolare, è caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione.

Per Io stesso, allo stato attuale, vigono le previsioni urbanistiche di cui al P.P. denominato "Fondo Palazze" (giusta Del. di C.C. n. 25/1976),

A fronte di tale contesto le ditte CIURLIA Luce, CIURLIA Luigi, CIULLO Salvatore, CIULLO Cosima Caterina e CIULLO Lucia hanno proposto ricorso (N.R.G. 2166/05) presso il TAR/Puglia

avverso la classificazione delle aree di loro proprietà quali "Zona C2" e non già quale "Zona B12".

Il TAR/Puglia, giusta sentenza n. 5204/2006, si è così espresso:

"Lo accoglie e per l'effetto ANNULLA il P.R.G. impugnato nella parte in cui tipizza la zona comprendente le aree di proprietà dei ricorrenti come "C 2 Residenziali di espansione."

La proposta di variante è corredata di una relazione tecnica a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune dalla quale, in particolare, si evince che la stessa sulla base di specifiche indagini presuppone una "soluzione più aderente alla realtà fisico giuridica" del Compatto 37 del P.R.G.

Tutto ciò premesso, e fatto salvo i contenuti della sentenza, in riferimento alle diverse problematiche coinvolte nonché alle puntuali indicazioni fornite dalla relazione tecnica dell'U.T.C., si rileva che per quanto in relazione alle peculiarità urbanistiche dell'area oggetto della proposta di variante sussiste:

- continuità dell'area di che trattasi con quelle di altre proprietà limitrofe comprese nell'isolato delimitato dalle vie Vespucci, Firenze, La Malfa e Bottazzi;
- omogeneità, in riferimento alla dotazione di urbanizzazione primarie, delle caratteristiche tra superficie interessata e quelle delle aree limitrofe;

Posto quanto sopra il SUR ritiene di concordare con la proposta avanzata dal Comune di TAURISANO atteso che le superfici contigue risultano già tipizzate quale zona omogenea di tipo B12, così come documentato in atti, per effetto di osservazioni prodotte allo strumento urbanistico generale nonché oggetto di valutazione positiva da parte della Regione Puglia in sede di approvazione definitiva, giusta del. di G.R. n. 1018 del 21.07.2005.

Gli atti in questione, corredata dalla citata relazione istruttoria n. 01 del 29.01.2009, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 05/03/2009 con parere n. 05 del 05.03.2009 ha condiviso e fatta propria la suddetta relazione istruttoria del S.U.R.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adot-

tata dal Comune di TAURISANO con la Delibera di C.C. n. 08 del 20.03.2008, nei termini e nei limiti riportati nel parere del C.U.R. n. 05 del 05/03/2009, qui in toto condivisi e parti integranti del presente provvedimento.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore,

dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della LR. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di TAURISANO adottata con la deliberazione di C.C. n. 08 del 20.03.2008 per le motivazioni, e considerazioni di cui al parere del C.U.R. n. 05 del 05/03/2009, parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di TAURISANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 05/03/2009

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.16

PARERE N.05/2009

oggetto: **TAURISANO (LE)** – Variante al PRG per il comparto n.37 in Contrada Palazze.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.01 del 29/01/09 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Pasquale Casieri;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16/co.8° della L.r. n.56/1980, nei termini di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n.01 del 29/01/09 (allegata), in toto fatta propria.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Arch. Pasquale CASIERI)

IL PRESIDENTE DELLA SEDUTA
(Ing. Francesco SELICATO)



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Servizio Urbanistica

Ufficio 2°- Strumentazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 01 del 29 GEN. 2009

OGGETTO: **TAURISANO** (LE) - Variante al P.R.G. per ritipizzazione da zona "C 2" a "B12".

Il Comune di **TAURISANO**, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80 approvato con deliberazione di G.R. n.1018 del 21.07.2005, al fine di ottemperare a quanto disposto dal *Tribunale Amministrativo Regionale di Lecce - 1^ sezione* - con la sentenza n. 5204/2006 (pronunciata sul ricorso n. 2166/2005 di CIURLIA Luce, CIURLIA Luigi, CIULLO Salvatore, CIULLO Cosima Caterina e CIULLO Lucia), ha adottato con la deliberazione di C.C. n. 8 del 20.03.2008 la ritipizzazione di un'area (comparto n. 37) in c.da "Palazze" di proprietà dei ricorrenti da zona Residenziale di espansione "C 2" a zona Residenziale di completamento "B12".

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- copia della deliberazione di C.C. n. 8 del 20.03.2008 di adozione della variante;
- Tav. 1: Relazione generale;
- Tav. 2: Stralcio stato di fatto scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 3: Stralcio P.R.G. vigente scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 4: Variante Urbanistica scala 1:5000 e 1:2000;
- Tav. 5: Norme Tecniche di Attuazione.

Gli atti di cui sopra, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- alcune osservazioni e/o opposizioni giusta deliberazione di C.C. n. 32 del 20.08.2008, in atti.

Le aree oggetto di variante ricadono all'interno del tessuto urbano e risultano tipizzate "**C 2 Residenziali di espansione**" nel P.R.G. vigente (approvato con deliberazione di G.R. n.1018 del 21.07.2005).

Tali aree nel P.R.G. sono comprese all'interno del Comparto n. 37, all'interno del quale sono presenti due diverse tipizzazioni: la prima quale "Zona B12"; la seconda quale "Zona C2".

Detto comparto, di forma pressoché rettangolare, è caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione.

Per lo stesso, allo stato attuale, vigono le previsioni urbanistiche di cui al P.P. denominato "Fondo Palazze" (giusta Del. di C.C. n.25/1976),

A fronte di tale contesto le ditte CIURLIA Luce, CIURLIA Luigi, CIULLO Salvatore, CIULLO Cosima Caterina e CIULLO Lucia hanno proposto ricorso (N.R.G. 2166/05) presso il TAR/Puglia avverso la classificazione delle aree di loro proprietà quali "Zona C2" e non già quale "Zona B12".

Il TAR/Puglia, giusta sentenza n. 5204/2006, si è così espresso:

"Lo accoglie e per l'effetto ANNULLA il P.R.G. impugnato nella parte in cui tipizza la zona comprendente le aree di proprietà dei ricorrenti come **"C 2 Residenziali di espansione."**"

La proposta di variante è corredata di una relazione tecnica a firma del Responsabile del Servizio Urbanistica del Comune dalla quale, in particolare, si evince che la stessa sulla base di specifiche indagini presuppone una **"soluzione più aderente alla realtà fisico-giuridica"** del Comparto 37 del P.R.G..

Tutto ciò premesso, e fatto salvo i contenuti della sentenza, in riferimento alle diverse problematiche coinvolte nonché alle puntuali indicazioni fornite dalla relazione tecnica dell'U.T.C., si rileva che per quanto in relazione alle peculiarità urbanistiche dell'area oggetto della proposta di variante sussiste:

- continuità dell'area di che trattasi con quelle di altre proprietà limitrofe comprese nell'isolato delimitato dalle vie Vespucci, Firenze, La Malfa e Bottazzi;
- omogeneità, in riferimento alla dotazione di urbanizzazione primarie, delle caratteristiche tra superficie interessata e quelle delle aree limitrofe;

Posto quanto sopra si ritiene di concordare con la proposta avanzata dal Comune di TAURISANO atteso che le superfici contigue risultano già tipizzate quale zona omogenea di tipo B12, così come documentato in atti, per effetto di osservazioni prodotte allo strumento urbanistico generale.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il funzionario istruttore
(geom. Gaetano IACOBBE)

Il dirigente f.f. di Ufficio
(arch. Fernando DI TRANI)

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Nicola GIORDANO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2009, n. 642

Leverano (LE) - Lavori di costruzione fognatura bianca nell'abitato di Leverano in variante urbanistica ex art. 16, L.R. n. 13/2001. Parere paesaggistico ex art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P. Deroga ex art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P. Soggetto proponente: Comune di Leverano.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica Prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile della P.O. di Lecce e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati, i piani regolatori generali, gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del Titolo II del D.Lvo n° 490/99 o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P., non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Leverano (LE) è pervenuta la sotto elencata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P. ed in particolare

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali.

**Soggetto proponente: Comune di Leverano
INTERVENTO: Lavori di costruzione della fognatura bianca nell'abitato di Leverano in variante urbanistica ex art. 16 della L.R. n. 13/2001**

Con nota comunale n.ro 409 del 12.01.2009 acquisita pervenuta in data 04.02.2009 il Comune di Leverano (LE) ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al progetto dei lavori di smaltimento delle acque meteoriche nel Comune di Leverano adottato in variante ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n.13/01 con Deliberazione di C.C. 53 del 26.11.2008.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- ALL. 1 Corografia dell'area interessata dai lavori
- ALL. 2 Perimetrazione su foglio catastale
- ALL. 3 Inquadramento ambiti territoriali
- ALL. 4.1 Relazione paesaggistica
- ALL. 4.2 Scheda di controllo paesistico
- ALL. 4.3 Recapito finale zona nord
- ALL. 5 Inquadramento urbanistico
- ALL. 6.1 Recapito finale zona nord - Pianta
- ALL. 6.2 Recapito finale zona nord -Sezioni
- ALL. 7 Pareri acquisiti

Relazione illustrativa

Il progetto in questione attiene la realizzazione di un sistema di smaltimento delle acque meteoriche

che, attraverso tubazioni e cunicoli, vengono convogliate in una vasca avente una profondità di circa mt. 6 ed una superficie di circa mq. 3.375.

Stante la tipizzazione agricola dei terreni interessati, per la realizzazione dell'intervento il Comune di Leverano ha adottato variante urbanistica ai sensi dell'art. 16, 3° e 4° comma, L.R. n. 13/01, in base alla quale le aree interessate vengono tipizzate F 10 - aree per attrezzature di interesse generale.

Per quanto attiene l'aspetto paesaggistico dell'intervento, in base all'esame del progetto in questione, si rileva che l'area interessata dalla variante ricade in un ATE classificato "C" e nell'area di pertinenza e nella relativa annessa a due segnalazioni geomorfologiche (vore). Le vore stesse non sono interessate dai lavori di realizzazione della vasca di recapito finale ma sono utilizzate, unitamente ad una condotta che le collega alla vasca stessa, come "sistema di troppo pieno".

Attesa la presenza delle vore succitate, inserite tra le emergenze morfologiche di cui al 3.06 delle NTA del PUTT/P (la cui presenza, peraltro, non è stata in alcun modo rilevata nell'allegato 4.1 -relazione paesaggistica tra le componenti del sistema dell'assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico), il Servizio Urbanistico con propria nota n.ro 2211 del 02.03.2009 evidenziava che l'intervento in oggetto, risultava incompatibile con le prescrizioni di base del PUTT/P le quali prevedono sia per l'area di pertinenza delle vore che per la relativa area annessa la tutela integrale e chiedeva chiarimenti in merito.

Il Comune di Leverano con nota n.ro 574 del 17.03.2009 richiedeva la deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P per la realizzazione dell'intervento e, successivamente, con nota 5956 del 03.04.2009 integrava la precedente richiesta di deroga con documentazione integrativa attestante in particolare la sussistenza dei requisiti previsti per accedere alla richiesta di deroga ex art. 5.07. Sul progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- Prov. di Lecce con nota n. 43998 del 28.08.2008 - favorevole con prescrizioni,
- AdBP Puglia con nota n. 7649 del 29.07.2008 - favorevole con prescrizioni

Per quanto attiene specificatamente ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (vedasi alle-

gato n. 1) si evidenzia quanto segue.. Le opere oggetto di variante urbanistica ricadono all'interno un Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P)

In particolare la classificazione "c" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

Stante la classificazione "c" le aree interessate dall'intervento risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra innanzitutto la legittimità dell'iter procedurale intrapreso dal Comune di Leverano (LE) con la richiesta di parere paesaggistico di che trattasi inoltrata ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "c" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) - Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C" quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del pae-

saggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono”, si prescrive altresì che “tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.”

- Per quanto attiene al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa” va perseguita “la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica, per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti), si evince quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico ed idrogeologico:** L’area d’intervento risulta interessata dalla presenza di due vore; tali vore non sono direttamente interessate dai lavori di realizzazione della vasca di recapito finale ma sono utilizzate, unitamente ad una condotta che le collega alla vasca stessa, come “sistema di troppo pieno”, mentre le opere terminali interessano l’area annessa alle vore stesse,

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico-vegetazionale;

- **Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:** L’area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico né l’intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all’esterno dell’area d’intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità oggetto di specifica tutela.

La documentazione presentata evidenzia, altresì, che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, Usi civici, idrologia superficiale, vincoli e segnalazioni architettoniche-archeologiche, vincolo idrogeologico).

Entrando nel merito dell’intervento proposto si rappresenta che le due vore, quali emergenze morfologiche, sono sottoposte a specifica tutela dall’art. 3.06 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. congiuntamente alla relativa area annessa fissata allo stato come una fascia avente una profondità di mt. 100 misurati a partire dal perimetro esterno delle vore; quindi, essendo l’intervento di variante in questione interessato dalla presenza delle vore e dalla relativa area annessa (ove le prescrizioni di base del P.U.T.T. risultano direttamente vincolanti in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela), si rileva, per il caso in specie, una interferenza significativa ovvero un vincolo di immutabilità assoluta e/o relativa tra l’intervento proposto e le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante l’intervento proposto configura pertanto una deroga alle prescrizioni di base che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell’art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e si ritiene giustificata la richiesta di deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P., presen-

tata dal Comune di Leverano. A riguardo il Comune di Leverano ha fatto presente che:

- Per quanto attiene la mancanza di alternative localizzative, i tecnici progettisti hanno sostenuto che “gli studi geologici effettuati per individuare un sito per la realizzazione del recapito finale delle acque meteoriche hanno evidenziato che la zona prescelta è la più idonea, nell’intorno, sia sotto il profilo geologico sia dal punto di vista plano altimetrico”;
- L’opera ha evidenti profili di interesse pubblico per la popolazione residente;
- Per quanto attiene la compatibilità delle opere (recapito finale risulta) con le finalità di tutela del PUTT/P, i tecnici progettisti hanno dichiarato, con particolare riferimento agli aspetti idrogeologici, che da un lato i collegamenti delle opere terminali con le vore hanno solo la funzione di troppo pieno per acque preventivamente trattate (atteso che attualmente un canale in terra recapitale acque non trattate nelle vore) e dall’altro che le caratteristiche di permeabilità dell’ammasso roccioso nell’area dove si deve realizzare il recapito finale garantiscono un franco di sicurezza tra il fondo drenante ed il tetto della falda sottostante.

La documentazione presentata evidenzia, invece, che l’area interessata dalle opere in progetto (sotto il profilo dei sistemi “copertura botanico-vegetazionale, culturale”; “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”) appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e salvaguardare ovvero di elementi paesaggistici strutturanti.

Premesso quanto innanzi, in relazione alla richiesta di rilascio del parere paesaggistico previsto dall’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, e di deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/P, per l’intervento di variante in questione, si ritiene che si possa esprimere parere favorevole, nel presupposto dichiarato in progetto che “la zona prescelta è la più idonea, nell’intorno, sia sotto il profilo geologico sia dal punto di vista plano altimetrico” e che “le caratteristiche di permeabilità dell’ammasso roccioso nell’area dove si deve realizzare il recapito finale garantiscono un franco di sicurezza tra il fondo drenante ed il tetto della falda sottostante” al fine di evitare possibili inquinamenti delle falde sotterranee”.

Al fine di mitigare l’impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- I materiali di risulta provenienti dai lavori di adeguamento e di scavo dovranno essere allontanati e posti a discarica;
- I lavori non dovranno interessare in alcun modo le vore esistenti ed il relativo collegato sistema sotterraneo di permeabilità per fratturazione fatta salva esclusivamente quelli necessari per la realizzazione dei canali di troppo pieno che collegano la vasca di recapito finale alle vore;
- Nella parte di area non interessata dai lavori di realizzazione delle opere di recapito finale si dovranno mettere a dimora essenze vegetali locali al fine di ridurre l’impatto paesaggistico soprattutto visivo conseguente all’intervento ed a incrementare il patrimonio botanico-vegetazionale autoctono.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 e dell’art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, con particolare riferimento al D.L.vo n. 152/99 e ss.mm.ii. da osservarsi anche in sede esecutiva.

Si fa presente, infine, che, permane l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/paesaggio e ciò prima del rilascio del permesso di costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull’area interessata dall’intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art.2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall’art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. 28/01 e s.m. ed i.

“La presente Deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della P.O. di Lecce e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE al Comune di Leverano (LE) relativamente al progetto di realizzazione di opere di fognatura bianca ricadenti nel territorio del Comune di Leverano, presentato in variante allo strumento urbanistico generale vigente ai sensi dell'art. 16 della L.R. 13/01, il parere paesaggistico favorevole ex art. 5.03 delle NTA del PUTT/P in deroga ex art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2009, n. 643

Comune di Carosino (Ta) - ZONA P.I.P. - Art. 2, D.P.R. n. 447/94 - L.R. n. 22/06, art. 36. Variante P.R.G. per ampliamento di area da destinare a insediamenti produttivi ed artigianali.

L'Assessore all'Urbanistica, dott.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento, di seguito esplicitata e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistica, riferisce quanto segue:

“Con nota n. 9887 del 02.12.2008, pervenuta in data 04.12.2008 ed acquisita al protocollo del Servizio Urbanistica il 26.01.2009, n. 732, il Comune di Carosino (Ta) ha trasmesso gli elaborati scritto-grafici relativi alla variante urbanistica al vigente P.R.G. per ampliamento della zona “D” P.I.P. del proprio territorio per il controllo di compatibilità da effettuarsi da parte della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 36 della l.r. N. 22/2006 recante norme in materia di “Procedimenti di approvazione dei piani per insediamenti produttivi in variante agli strumenti urbanistici vigenti” che rinvia in particolare alle procedure previste all'art. 11, comma 7, della L.R. n. 20/2001 “Norme generali di governo ed uso del territorio”.

Precisato quanto innanzi in ordine ai termini di riferimento del controllo regionale gli elaborati scritto-grafici trasmessi con la citata nota comunale n. 9887 sono di seguito riportati:

ATTI AMMINISTRATIVI

- Delibera di C.C. n. 22 del 23.07.2008 - “Variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Generale: Ampliamento Piano per gli Insediamenti Produttivi”;
- Delibera di C.C. n. 32 del 19.11.2008 - “Ampliamento Piano per gli Insediamenti Produttivi Approvazione definitiva”;

ELABORATI SCRITTO-GRAFICI:

- Elaborato 00: elenco degli elaborati;
- Elaborato 01: relazione tecnico - urbanistica - norme tecniche;

- Elaborato 02: relazione geologica idrogeologica e geotecnica;
- Elaborato 03: studio di fattibilità ambientale;
- Tavola n. 0: inquadramento P.I.P. su P.R.G. vigente ed ampliamento;
- Tavola n. 1: corografia estratto del foglio I.G.M.;
- Tavola n. 2: catastale e stato di fatto;
- Tavola n. 3: piano quotato;
- Tavola n. 4: perimetrazione delle aree su catastale;
- Tavola n. 5: indicazione delle aree delle zone ampliate;
- Tavola n. 6: planimetria su P.U.T.T.;
- Tavola n. 7: planimetria su P.A.I.;
- Tavola n. 8: sezione stradale tipo.

Successivamente con nota n. 2247 del 04.03.2009 pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica in data 10.03.2009 ed acquisita al protocollo n. 3270 del 26.03.2009, l'Amministrazione comunale ha integrato quanto già pervenuto con il seguente elaborato:

- Inquadramento P.I.P. su P.R.G. vigente ed ampliamento.

Tutti i suddetti elaborati, giusta delibera di C.C. del 19.11.2008 risultano regolarmente pubblicati ed avverso la proposta di variante si da atto che non sono pervenute osservazioni.

In proposito è da evidenziare che relativamente agli atti prodotti dall'amministrazione comunale, in ordine alle modalità e criteri di formazione del P.I.P. il Comune di Carosino con Deliberazione Consiliare n. 22 del 23.07.2008 ha adottato la variante urbanistica al vigente P.R.G. per ampliamento del PIP ai sensi della L.R. n. 20 del 27.07.2001, art. 11 co. 4, così come disposto dall'art. 36 della L.R. n. 22 del 19.07.2006.

In sintesi la variante al P.R.G. vigente comporta la utilizzazione di una superficie complessiva pari a Ha 11.57.46, che ricade in gran parte in zona "E-agricola".

La nuova zona PIP è collocata ai limiti del confine nord del territorio comunale laddove la strada provinciale n. 81 si interseca con la strada statale n. 7. Precisamente due porzioni di ridotte dimensioni sono posizionate ai lati della zona PIP esistente, mentre l'altra parte di maggiore superficie risulta distaccata e posizionata tra le menzionate strada

provinciale n. 81 e strada statale n. 7. In particolare quest'ultima porzione confina con un impianto produttivo rivincente, da altra variante urbanistica (Delibera di C.C. n. 10 del 21.05.2005) così come risulta dalla documentazione grafica allegata.

La variante comporta la formazione di un nuovo P.I.P. nel quale è prevista la possibile ubicazione di n. 36 nuovi lotti.

In via preliminare, dall'analisi degli atti prodotti e della documentazione d'ufficio è emerso che, la zona oggetto di ampliamento del P.I.P. non risulta essere interessata da alcuna specifica tutela paesaggistica né da alcun vincolo di carattere territoriale (Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio", Piano di Assetto Idrogeologico, Siti di Importanza Comunitaria, Zone di Protezione Speciale, ecc).

Altresì in adiacenza all'area oggetto di ampliamento è stata rilevata la presenza di un corso d'acqua denominato canale Marullo.

Il Comune di Carosino risulta già dotato di una zona PIP avente una estensione pari ad Ha 11.96.17 secondo quanto riportato nella relazione tecnico-urbanistica di cui all'elaborato 01 della variante de quo.

Nel merito della proposta pervenuta, si prospettano qui di seguito le verifiche operate ai fini della "attestazione di compatibilità" ex art. 11, comma 7, della L.R. n. 20/2001 "Norme generali di governo ed uso del territorio", così come disposto dall'art. 36 della L.R. n. 22/06:

- gli elaborati scritto-grafici oggetto della delibera di adozione di variante da parte del C.C. al P.R.G. vigente risultano carenti del "dimensionamento", tanto nei grafici quanto nella relazione tecnica, e fanno mero riferimento ad un elenco di n. 24 imprese richiedenti lotti per i loro insediamenti nel territorio comunale;
- dai suddetti elaborati non si evince in alcun modo lo stato di attuazione del P.I.P. vigente né tanto meno lo stato di fatto (assetto viario, servizi, verde pubblico, ecc.);
- detti elaborati, inoltre, non sono coerenti nei contenuti e nelle previsioni con le disposizioni di cui all'art. 20 della legge regionale 56/1980;

Per gli aspetti paesaggistici è da rilevare che in relazione alle due porzioni poste ai lati del P.I.P. esistente, e che impegnano direttamente la fascia di

territorio a margine del citato corso d'acqua, le previsioni della variante di che trattasi sono in contrasto con l'art. 3.08 delle N.T.A. del PUTT.

Per quanto concerne gli aspetti ambientali si evidenzia l'assenza negli elaborati presentati della documentazione relativa alla VAS (valutazione ambientale strategica) ed in particolare del rapporto ambientale, il quale costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (entrato definitivamente in vigore il 31.07.2007) e modificato ed integrato con il Divo n. 4/2008. Per di più la succitata delibera di C.C. n. 22 del 23.07.2008 di adozione della variante urbanistica al vigente P.R.G. è stata approvata senza la previa valutazione ambientale strategica, il che rende annullabile lo stesso provvedimento amministrativo per violazione di legge, così come previsto all'articolo 11 comma 5 del predetto Decreto legislativo n. 152/2006.

In merito agli aspetti urbanistici è da rilevare che la variante proposta non indaga le seguenti specifiche problematiche:

- rapporto con l'ipotesi di tracciato della Strada Statale Iter "Bradano-Salentino" già presente nel P.R.G. vigente e con altre infrastrutture primarie esistenti;
- rapporto con la strada provinciale n. 81 e con la strada statale n. 7 ed in particolare con le fasce di rispetto previste dal vigente codice della strada;
- rapporto con la parte di territorio già oggetto di variante urbanistica di cui alla Delibera di C.C. n. 10 del 21.05.2005;
- rapporto con la dotazione di area da destinare a standard urbanistici sia rispetto al P.I.P. vigente che alla variante di che trattasi.

Tutto ciò premesso, alla luce di quanto evidenziato, stante le carenze innanzi descritte con particolare riferimento alla mancanza del Rapporto Ambientale e considerato che la variante proposta comporta la utilizzazione non omogenea di una vasta porzione di territorio che vedrebbe al suo interno la formazione di aree agricole intercluse, considerato pertanto di non condividere quanto proposto dal comune di Carosino sia in ordine agli aspetti generali di carattere urbanistico che agli aspetti inerenti la tutela paesistico-ambientale del

PUTT/P, si ritiene di non poter attestare la compatibilità della variante urbanistica al P.R.G. vigente ai sensi dell'art. 9 della l.r. n.20/01.

Conseguentemente, atteso l'esito negativo della verifica operata ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 11 della L.R. 20/01, si propone alla Giunta il rinvio della variante urbanistica al P.R.G. vigente di che trattasi al Comune di Carosino per le necessarie integrazioni degli atti in relazione alle carenze riscontrate.

Resta nella facoltà del Comune di Carosino l'attivazione delle procedure di cui all'art. 11, comma 9, della l.r. n. 20/2001, ai fini del conseguimento del controllo positivo della variante urbanistica proposta alle disposizioni della stessa l.r. n. 20/2001.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 40 della l.r. 7/97, punto d).

Copertura Finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta del'Assessore;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore, dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Servizio.

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI ATTESTARE LA NON COMPATIBILITÀ della variante urbanistica al P.R.G. vigente del Comune di Carosino (Ta), ai sensi dell'art. 11 - commi 7 e 8 - della L.R. 20/01, per le motivazioni esplicitate nella relazione sopra riportata, al Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio approvato con deliberazione G.R. n. 1748 del 15.12.2000 nonché alle disposizioni dell'art. 9 della l.r. n. 20/01;
- DI RINVIARE al Comune di Carosino (Ta) la variante al P.R.G. vigente adottata con la Delibera di C.C. n. 22 del 23.07.2008 per le motivazioni e considerazioni di cui alla relazione che precede qui in toto condivisa;
- DI DEMANDARE al competente Servizio urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Carosino (Ta) per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 aprile 2009, n. 644

Andrano (Le) - Variante Urbanistica al P.R.G. vigente per la zona D2 (PIP) e dell'assetto viario adeguati alla nuova S.S. n. 275. Delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, prof.ssa Angela BARBANENTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di ANDRANO, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008 ha adottato la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r.

n. 56/80, finalizzata ai seguenti interventi nel territorio della frazione di Castiglione:

- 1) traslazione di circa ml. 50,00 del tracciato della S.S. n. 275 “Maglie-Santa Maria di Leuca” e delle relative aree di rispetto stradale - nella parte compresa tra i confini del comune di Tricase e di Surano;
- 2) ridefinizione delle superfici tipizzate come “Zona D2”;
- 3) ridefinizione delle superfici tipizzate come “Zona F2.3 e Zona F2.6”;
- 4) riporto della esatta ubicazione di bene paesaggistico individuato in una “Dolina”;

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- Elaborato 1.0 Relazione Tecnica;
- Elaborato 2.0 Stralcio PRG vigente rasterizzato con individuazione zona D2 e viabilità di accesso in variante Scala 1:5000;
- Elaborato 3.0 Stralcio PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata (2006) Scala 1:2000;
- Elaborato 4.0 Stralcio PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata con riporto del tracciato della S.S. 275 modificato Scala 1:2000;
- Elaborato 5.0 Stralcio variante PRG su aerofotogrammetria aggiornata (2006) Scala 1:2000;
- Elaborato 6.0 Zonizzazione PRG in variante con riporto delle modifiche proposte Scala 1:2000;
- Elaborato 7.0 Ortofoto con individuazione della zona D2 in variante e dell'assetto viario adeguato alla S.S. 275 Scala 1:2000;
- Elaborato 8.0 Relazione geo-idro-morfologica tecnica e sismica con allegati elaborati grafici
- Elaborato 9.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p - Ambiti territoriali Distinti con riporto dei vincoli Scala 1:5000;
- Elaborato 10.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p - Ambiti territoriali Estesi (ATE) Scala 1:5000;
- Elaborato 11.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p Ambiti territoriali Distinti con riporto delle emergenze Scala 1:5000;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (in data 11/09/2008) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- alcune osservazioni e/o opposizioni.

In sintesi la variante proposta, basata sulla intesa raggiunta con il Responsabile della progettazione della strada statale n. 275, comporta l'adeguamento della strumentazione urbanistica al nuovo progetto definitivo della stessa S.S. i cui elaborati evidenziano una traslazione di circa ml. 50,00 ivi compreso la traslazione dello svincolo posto in prossimità della linea ferroviaria a servizio della viabilità esistente.

Dagli elaborati della variante proposta si rileva:

a) aspetti urbanistici

L'ambito territoriale interessato coinvolge gran parte di un comprensorio dove è stata individuata la nuova zona per insediamenti produttivi, tipizzata quale "Zona D2", adiacente alla nuova arteria Stradale Statale 275.

Per detta zonizzazione è prevista una nuova perimetrazione, così come risulta dalla relazione tecnica, pur con un diverso disegno è rispettato l'identico dimensionamento per superfici e cubature già stabilite nel vigente P.R.G.

In proposito è da rilevare che le superfici da destinare a standard urbanistici rimangono da reperire all'interno della stessa "Zona D2", così come peraltro già stabilito nelle N.T.A. vigenti.

b) per gli aspetti paesaggistici

L'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in:

Ambito territoriale Esteso di tipo "C" valore distinguibile;

In particolare è da evidenziare che la ripermimetrazione della "Zona D2" coinvolge indirettamente (area annessa) il sito di un bene morfologico consistente nella presenza di una "dolina".

In proposito il Comune di Andrano ha ritenuto di dover indagare, anche rispetto quanto fin qui operato in materia di adempimenti paesaggistici, la esatta ubicazione del "bene". In esito a detta indagine il Comune ha trasmesso elaborati sottoscritti dal dott. geologo M. De Donatis, dai quali emerge la esatta ubicazione geografica del bene "dolina".

c) compatibilità con il P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico)

le aree comprese nella nuova ridistribuzione delle zone "D2 - produttive di nuovo insediamento"

non sono assoggettate ai vincoli proposti dal Piano di assetto idrogeologico, sono quindi esterne alla perimetrazione di alta media e bassa pericolosità idraulica approvate con deliberazione del Comitato istituzionale n. 308 del 21.12.2006 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 07.05.2007.

Posto quanto sopra, nel merito della variante urbanistica proposta il Servizio Urbanistica con propria relazione istruttoria del 19.03.2009 n. 4 ha rappresentato quanto segue:

1. Aspetti paesaggistici

In relazione a detti aspetti, si rappresenta che la variante proposta risulta interessare l'area annessa al bene "dolina" presente nell'immediato ambito territoriale confinante con la "Zona D2".

Difatti, ancorché geograficamente riposizionata, giusta relazione geologica Tav. n. 8.0, la dolina è posizionata ad una distanza dalla "Zona D2" pari a 80,00 metri.

Ad ogni buon fine appare opportuno evidenziare, così come si evince dagli elaborati progettuali, che il bene "dolina" ricade in zona agricola normale ed è limitrofo ad una "Zona F2.3", ove è ubicato un campo sportivo.

Posto quanto sopra si ritiene che la fascia di territorio compresa nell'area annessa al bene "dolina", pari a m. 100,00, debba essere esclusa dal nuovo perimetro della "Zona D2".

2. Aspetti Urbanistici

In relazione a detti aspetti, si ritiene di dover esprimere parere favorevole alla nuovo disegno urbanistico della "Zona D2", atteso che lo stesso non necessita di essere verificato nel suo dimensionamento.

In definitiva, fatto salvo le prescrizioni innanzi riportate, il SUR i ritiene di poter esprimere parere favorevole circa la variante proposta.

Gli atti in questione, corredati dalla citata relazione istruttoria n. 04 del 19.03.2009, sono stati successivamente rimessi per il parere di cui all'art.16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 19/03/2009 con parere n. 11 del 19.03.2009 ha condiviso e fatta propria la suddetta relazione istruttoria del S.U.R.

Sulla scorta di tutto quanto innanzi premesso, si

propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 - la variante al P.R.G. adottata dal Comune di ANDRANO con la Delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008, nei termini e nei limiti riportati nel parere del C.U.R. n. 11 del 19/03/2009, qui in toto condivisi e parte integrante del presente provvedimento.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come definite dall'art. 4 - comma 4, lett. D) della L.R. n. 7/97.

Copertura Finanziaria di cui alla L.R. N. 28/01 e s.m. e i.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal funzionario istruttore,

dal dirigente dell'Ufficio e dal dirigente di Servizio;

- A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportate;
- DI APPROVARE ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/1980 la variante al P.R.G. del Comune di ANDRANO adottata con la deliberazione di C.C. n. 31 del 11.08.2008 per le motivazioni, considerazioni e prescrizioni di cui al parere del C.U.R. n. 11 del 19/03/2009, parte integrante del presente provvedimento.
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di ANDRANO, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla G.U. (da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 19/03/2009

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.16

PARERE N.11/2009

oggetto: **ANDRANO (LE)** – Variante al PRG per la zona D2 (PIP) e per l'assetto viario adeguati alla nuova SS.275.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 19/03/09 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Gioacchino Manzulli;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n.04 del 19/03/09 (allegata), in toto fatta propria.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Ing. Gioacchino MANZULLI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA

Area Politiche per l'ambiente, le reti e la qualità urbana

Servizio Urbanistica

Ufficio 2°- Strumentazione Urbanistica

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 04 del 19 MAR. 2009

OGGETTO: **ANDRANO** (LE) – Variante Urbanistica al P.R.G. vigente per la zona D2 (PIP) e dell'assetto viario adeguati alla nuova S.S. n. 275. Delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008

Il Comune di **ANDRANO**, munito di P.R.G. vigente adeguato alla l.r. n. 56/80, con delibera di C.C. n. 31 del 11.08.2008 ha adottato la variante urbanistica, ai sensi dell'art. 16 della richiamata l.r. n.56/80, finalizzata ai seguenti interventi nel territorio della frazione di Castiglione:

- 1) traslazione di circa ml. 50,00 del tracciato della S.S. n. 275 "Maglie-Santa Maria di Leuca " e delle relative aree di rispetto stradale – nella parte compresa tra i confini del comune di Tricase e di Surano;
- 2) ridefinizione delle superfici tipizzate come "Zona D2";
- 3) ridefinizione delle superfici tipizzate come "Zona F2.3 e Zona F2.6";
- 4) riporto della esatta ubicazione di bene paesaggistico individuato in una "Dolina";

Gli atti a corredo della variante risultano i seguenti:

- Elaborato 1.0 Relazione Tecnica;
- Elaborato 2.0 Stralcio PRG vigente rasterizzato con individuazione zona D2 e viabilità di accesso in variante Scala 1:5000;
- Elaborato 3.0 Stralcio PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata (2006) Scala 1:2000;
- Elaborato 4.0 Stralcio PRG vigente su aerofotogrammetria aggiornata con riporto del tracciato della S.S. 275 modificato Scala 1:2000;
- Elaborato 5.0 Stralcio variante PRG su aerofotogrammetria aggiornata (2006) Scala 1:2000;

- Elaborato 6.0 Zonizzazione PRG in variante con riporto delle modifiche proposte
Scala 1:2000;
- Elaborato 7.0 Ortofoto con individuazione della zona D2 in variante e dell'assetto viario adeguato
alla S.S. 275 Scala 1:2000;
- Elaborato 8.0 Relazione geo-idro-morfologica tecnica e sismica con allegati elaborati grafici
- Elaborato 9.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p - Ambiti territoriali Distinti con riporto dei vincoli
Scala 1:5000;
- Elaborato 10.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p - Ambiti territoriali Estesi (ATE) Scala 1:5000;
- Elaborato 11.0 Verifica compatibilità con il PUTT/p Ambiti territoriali Distinti con riporto delle
emergenze Scala 1:5000;

Gli atti di cui sopra, giusta dichiarazione in atti, risultano essere stati pubblicati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia (in data 11/09/2008) ed avverso gli stessi non risultano essere pervenute -nei termini- alcune osservazioni e/o opposizioni.

In sintesi la variante proposta, basata sulla intesa raggiunta con il Responsabile della progettazione della strada statale n.275, comporta l'adeguamento della strumentazione urbanistica al nuovo progetto definitivo della stessa S.S. i cui elaborati evidenziano una traslazione di circa ml. 50,00 ivi compreso la traslazione dello svincolo posto in prossimità della linea ferroviaria a servizio della viabilità esistente.

Dagli elaborati della variante proposta si rileva:

a) aspetti urbanistici

l'ambito territoriale interessato coinvolge gran parte di un comprensorio dove è stata individuata la nuova zona per insediamenti produttivi, tipizzata quale "Zona D2", adiacente alla nuova arteria Stradale Statale 275.

Per detta zonizzazione è prevista una nuova perimetrazione, così come risulta dalla relazione tecnica; pur con un diverso disegno è rispettato l'identico dimensionamento per superfici e cubature già stabilite nel vigente P.R.G..

In proposito è da rilevare che le superfici da destinare a standard urbanistici rimangono da reperire all'interno della stessa "Zona D2", così come peraltro già stabilito nelle N.T.A. vigenti.

b) per gli aspetti paesaggistici

l'area in questione, per gli aspetti relativi al PUTT/P, ricade in:

Ambito territoriale Esteso di tipo "C" valore distinguibile;

In particolare è da evidenziare che la ripermetrazione della "Zona D2" coinvolge indirettamente (area annessa) il sito di un bene morfologico consistente nella presenza di una "dolina".

In proposito il Comune di Andrano ha ritenuto di dover indagare, anche rispetto quanto fin qui operato in materia di adempimenti paesaggistici, la esatta ubicazione del "bene".

In esito a detta indagine il Comune ha trasmesso elaborati sottoscritti dal dott. geologo M. De Donatis, dai quali emerge la esatta ubicazione geografica del bene "dolina".

c) compatibilità con il P.A.I. (Piano di assetto idrogeologico)

le aree comprese nella nuova redistribuzione delle zone "D2 - produttive di nuovo insediamento" non sono assoggettate ai vincoli proposti dal Piano di assetto idrogeologico, sono quindi esterne alla perimetrazione di alta media e bassa pericolosità idraulica approvate con deliberazione del Comitato istituzionale n. 308 del 21.12.2006 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 07.05.2007.

Posto quanto sopra, nel merito della variante urbanistica proposta si rappresenta quanto in appresso:

1. Aspetti paesaggistici

In relazione a detti aspetti, si rappresenta che la variante proposta risulta interessare l'area annessa al bene "dolina" presente nell'immediato ambito territoriale confinante con la "Zona D2".

Difatti, ancorché geograficamente riposizionata, giusta relazione geologica Tav. n. 8.0, la dolina è posizionata ad una distanza dalla "Zona D2" pari a 80,00 metri.

Ad ogni buon fine appare opportuno evidenziare, così come si evince dagli elaborati progettuali, che il bene "dolina" ricade in zona agricola normale ed è limitrofo ad una "Zona F2.3", ove è ubicato un campo sportivo.

Posto quanto sopra si ritiene che la fascia di territorio compresa nell'area annessa al bene "dolina", pari a m. 100,00, debba essere esclusa dal nuovo perimetro della "Zona D2".

2. Aspetti Urbanistici

In relazione a detti aspetti, si ritiene di dover esprimere parere favorevole alla nuovo disegno urbanistico della "Zona D2", atteso che lo stesso non necessita di essere verificato nel suo dimensionamento.

In definitiva, fatto salvo le prescrizioni derivanti dall'esame degli aspetti urbanistici, si ritiene di dover esprimere parere favorevole circa la variante proposta.

Posto quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il dirigente f.f. di Ufficio
(arch. Fernando DI TRANI)



Il Dirigente del Servizio
(Ing. Nicola GIORDANO)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 aprile 2009, n. 671

Ceglie Messapica (BR) - LL.rr. n.56/1980 e n.20/2001. Nomina commissario ad acta per proposta di adozione del Piano Urbanistico Generale.

Assente l'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espleta a dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica, riferisce quanto segue l'Ass. Losappio:

“”Con nota prot.7834 del 30/03/09, il Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR) ha richiesto la nomina di un commissario ad acta per gli atti di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione al Consiglio del Piano Urbanistico Generale (art. 11/co. 4° della L.r. 27/07/2001, n. 20), attesa l'incompatibilità dei componenti della Giunta stessa.

Con la citata nota sono state rimesse la delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/03/09, di presa d'atto dell'accertata sussistenza di situazioni di incompatibilità da parte di tutti i componenti, e le dichiarazioni rese, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, dai medesimi suoi n. 7 componenti, compreso il Sindaco in carica.

Stante quanto innanzi, attesa la volontà del Comune di Ceglie Messapica di dotarsi di strumento urbanistico generale in conformità alle disposizioni della L.r. n. 20/2001, e constatata l'impossibilità da parte dell'attuale Giunta Comunale di procedere alla proposta al Consiglio Comunale di adozione del PUG a norma dell'art. 11/co. 4° della L.r. n. 20/2001, per l'obbligo di astensione in relazione alla dichiarata incompatibilità di tutti i suoi n. 7 componenti, compreso il Sindaco in carica, si propone alla Giunta Regionale di accogliere la richiesta del Comune in oggetto e di nominare un commissario ad acta per il provvedimento di competenza della Giunta Comunale, in ordine alla proposta di adozione del PUG, e ciò ai sensi in particolare dell'art. 55 della L.r. 31/05/1980 n. 56, le cui disposizioni sono ancora vigenti in forza dell'art. 25/co. 2° della L.r. n. 20/2001.””

Il presente provvedimento appartiene alla sfera

delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° - lettera "d)" della L.r. n. 7/97.

“COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 E S.M. E I.”

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore relatore;

VISTE le dichiarazioni poste in calce al presente provvedimento;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore relatore;
- DI PRENDERE ATTO della richiesta avanzata dal Comune di Ceglie Messapica (BR) con la nota prot. 7834 del 30/03/09 e giusta delibera di Giunta Comunale n. 75 del 26/03/09, in ordine alla impossibilità da parte della medesima Giunta di procedere alla proposta al Consiglio Comunale di adozione del PUG a norma dell'art. 11/co. 4° della L.r. n. 20/2001, per l'obbligo di astensione in relazione alle dichiarazioni di incompatibilità rese, ai sensi dell'art. 78/co. 2° del D.Lgs. n. 267/2000, da tutti i suoi n. 7 componenti, compreso il Sindaco in carica;
- DI NOMINARE di conseguenza, ai sensi in particolare dell'art. 55/co. 3° della L.r. 31/05/1980 n. 56, quale "Commissario ad acta" per la proposta

di adozione del PUG di cui sopra, ai sensi dell'art. 11/co. 4° della L.r. n. 20/2001:

Arch. Raffaele GUIDO;

- il "Commissario ad acta" espletterà le proprie funzioni nel termine di 30 giorni a decorrere dalla notifica del presente provvedimento;
- il Comune di Ceglie Messapica (BR) corrisponderà al "Commissario ad acta" il compenso ed il rimborso spese per l'espletamento dell'incarico, da determinarsi con le modalità ed i criteri stabiliti con delibera di Giunta Regionale n. 6339 del 28/04/1994;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al "Commissario ad acta" ed al Sindaco del Comune di Ceglie Messapica (BR), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Sandro Frisullo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 733

Comune di Isole Tremiti. Variante al P.R.G. per il nuovo Piano di Zona Isole di San Domino e di San Nicola. Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Isole Tremiti (Fg), dotato di PRG, approvato con Del. di G.R. n. 7546 del 08.11.1994 nonché di Variante al PRG di adeguamento al Piano Urbanistico Territoriale per il Paesaggio (in corso di approvazione), con nota prot. n.7066 del 23/09/2005 ha inviato copia degli elaborati scritto-

grafici relativi alla variante al P.R.G. finalizzata alla formazione di un nuovo P.d.Z. suddiviso in 2 distinti comparti ubicati rispettivamente sull'Isola di San Domino e sull'Isola di San Nicola.

Gli elaborati relativi alla Variante in questione sono costituiti dai seguenti atti:

Atti relativi all'intervento sull'Isola di San Nicola

1. Elab. n. 1 - Relazione con scheda urbanistica
2. Elab. n. 2 - Valutazione di incidenza. Estratto dal PRG in itinere
3. Elab. n. 3 - Determinazione costi alloggi. Schema capitolato speciale d'appalto
4. Elab. n. 4 - Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese area e da terra
5. Elab. n. 5 - Stralcio strumento urbanistico in itinere. Zonizzazione di variante
6. Elab. n. 6 - Planimetria catastale attuale zona di intervento - scala 1:500
7. Elab. n. 7 - Planimetria generale di dettaglio intervento proposto, quotata e planimetria impianti - scala 1:500
8. Elab. n. 8 - Planimetria generale con sezione longitudinale e viste virtuali
9. Elab. n. 9 - Tipologie residenze - piante - scala 1:100
10. Elab. n. 10 - Tipologie residenze - prospetti e sezioni - assonometria - scala 1:100
11. Relazione geologica e geotecnica

Atti relativi all'intervento sull'Isola di San Domino

1. Elab. n. 1 - Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. n. 2 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese aree
3. Elab. n. 2 bis - Stralcio strumento urbanistico vigente zona d'intervento + variante generale al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T. + valutazione di incidenza
4. Elab. n. 3 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese da terra
5. Elab. n. 3 bis - Planimetria catastale attuale zona di intervento - scala 1:1000
6. Elab. n. 4 - Dati catastali particelle zona di intervento

7. Elab. n. 5 - Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
8. Elab. n. 6 - Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento - scala 1:400
9. Elab. n. 7 - Planimetria generale zonizzazione di variante - scala 1:1000
10. Elab. n. 8 - Planimetria catastale con linee zonizzazione verticale - scala 1:1000
11. Elab. n. 9 - Planimetria generale di dettaglio intervento proposto scala - 1:500
12. Elab. n. 10 - Scorci prospettici
13. Elab. n. 11 - Assonometrie generali intervento proposto - scala 1:500
14. Elab. n. 12 - Planimetria generale impianto rete fognante intervento proposto - scala 1:500
15. Elab. n. 13 - Planimetria generale impianto rete idrica intervento proposto - scala 1:500
16. Elab. n. 14 - Planimetria generale impianto rete gas intervento proposto - scala 1:500
17. Elab. n. 15 - Planimetria generale impianto rete elettrica ed illuminazione pubblica intervento proposto - scala 1:500
18. Elab. n. 16 - 16 bis - Tipologia residenze "A": piante - prospetti - sezioni - scala 1:100
19. Elab. n. 17-17 bis - Tipologia residenze "B": piante - prospetti - sezioni - scala 1:100
20. Elab. n. 18 - 18 bis - Tipologia residenze "C": piante - prospetti - sezioni - scala 1:100
21. Elab. n. 19 - 19 bis - Tipologia residenze "D": piante - prospetti - sezioni - scala 1:100 - scala 1:100
22. Relazione geologica e geotecnica

Successivamente il Comune di isole Tremiti, con nota prot. n. 268 del 20/01/2007, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 1275 del 13/02/2007, a seguito della conclusione di una Conferenza di Servizi Preliminare tenutasi con la Soprintendenza ai BB.AA.PP./Puglia, Parco nazionale del Gargano, I.R.I.F. di Foggia e Ufficio del Genio Civile di Foggia ha fatto pervenire una nuova soluzione progettuale adeguata ai risultati della stessa conferenza.

Gli elaborati di cui alla nota prot. 268/2007 sono costituiti dai seguenti atti:

Atti relativi all'intervento sull'Isola di San Nicola

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica
2. Elab. 2 - Valutazione d'incidenza
3. Elab. 3 - Determinazione costi alloggi e schema capitolato speciale d'appalto
4. Elab. 4 - Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese aerea e da terra
5. Elab. 5 - Stralcio strumento urbanistico in itinere - zonizzazione di variante
6. Elab. 6 - Planimetria catastale attuale
7. Elab. 7 - Planimetria generale con sezione longitudinale
8. Elab. 7 bis - Planimetria quotata e planimetrie impianti reti
9. Elab. 8 - Viste assonometriche
10. Elab. 9 - Tipologia residenze - piante
11. Elab. 10 - Tipologia residenze - prospetti e sezioni - composizione doppia
12. Elab. 10 bis - Tipologia residenze - prospetti e sezioni - composizione tripla
13. Elab. 11 - Relazione geologica + integrazione

Atti relativi all'intervento sull'Isola di San Domino

1. Elab. 1 - Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. 2 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese aeree
3. Elab. 2 bis - Stralcio strumento urbanistico vigente zona di intervento + variante generale al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T. + valutazione d'incidenza
4. Elab. 3 - Rilievo fotografico stato dei luoghi - riprese da terra
5. Elab. 3 bis - Planimetria catastale attuale zona di intervento
6. Elab. 4 - Dati catastali particelle zona di intervento
7. Elab. 5 - Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
8. Elab. 6 - Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
9. Elab. 7 - Planimetria generale zonizzazione di variante
10. Elab. 8 - Planimetria catastale con linee zonizzazione di variante

11. Elab. 9 - Planimetria generale di dettaglio intervento proposto
12. Elab. 10 - Planimetria generale con profili
13. Elab. 11 - Assonometrie generali intervento proposto
14. Elab. 12 - Planimetria generale impianto rete fognante intervento proposto
15. Elab. 13 - Planimetria generale impianto rete idrica intervento proposto
16. Elab. 14 - Planimetria generale impianto rete gas intervento proposto
17. Elab. 15 - Planimetria generale impianto rete elettrica intervento proposto
18. Elab. 16 - Tipologia residenze "A" - piante e sezioni
19. Elab. 16 bis - Tipologia residenze "A" - prospetti
20. Elab. 17 - Tipologia residenze "B" - piante e sezioni
21. Elab. 17 bis - Tipologia residenze "B" - prospetti
22. Elab. 18 - Tipologia residenze "C" - piante e sezioni
23. Elab. 18 bis - Tipologia residenze "C" - prospetti - assemblaggio 10 unità
24. Elab. 18 ter - Tipologia residenze "C" - prospetti - assemblaggio 8 unità
25. Elab. 19 - Tipologia residenze "D" - piante
26. Elab. 19 bis - Tipologia residenze "D" - prospetti e sezioni
27. Elab. 20 - Scorci prospettici
28. Elab. 21 - Relazione geologica

Con la stessa nota prot. 268 del 20/01/2007 ha inviato anche la seguente documentazione integrativa:

1. Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005 avente ad oggetto "Adozioni Piani di Zona per l'Edilizia Economica e Popolare - legge n. 167/1962 - con relativi piani particolareggiati - afferenti all'Isola di San Domino ed all'isola di San Nicola"
2. Certificazione di avvenuta pubblicazione ed esito della stessa;
3. Relazione tecnica integrativa relativa alla determinazione del fabbisogno abitativo;
4. Parere Assessorato alle Opere Pubbliche - Settore LL.PP. - Struttura tecnica provinciale di Foggia;
5. Parere Ente Nazione del Gargano;

6. Parere IRIF di Foggia;
7. Valutazione d'incidenza dell'Assessorato all'Ecologia - Settore Ecologia.

Circa la nuova soluzione progettuale, con nota comunale prot. n. 1011 del 29.02.2008 sono stati acquisiti i pareri degli Enti territoriali così come in appresso riportato:

1. Soprintendenza BB.AA.PP./Puglia: (Prot. n. 1036 del 19.05.2006) Parere favorevole con condizioni: "... ulteriormente migliorare l'aspetto delle scansioni architettoniche dei corpi di fabbrica in special modo al riguardo della definizione dei prospetti e delle caratteristiche delle finiture dei cromatismi che, in un ambito così particolare, assumo una decisa rilevanza";
2. Ufficio del Genio Civile di Foggia: (Prot. n. 17966 del 05.10.2005)
 - a) Isola di San Nicola: parere subordinato al rilascio di "certificazione che attesti e confermi, preve opportune verifiche di stabilità, l'idoneità dell'area e l'eliminazione di ogni tipo di dissesto di natura geomorfologica, idrogeologica ed erosiva, relativamente all'intero intervento";
 - b) Isola di San Domino: parere favorevole con condizioni: 1) "...vengano eseguite indagini puntuali e dettagliate del terreno per ogni singolo intervento edificatorio o di trasformazione del territorio, da riportare nella relazione geologica - geotecnica che accompagnerà la denuncia delle opere da realizzare ai sensi della L. n. 64/74 art. 17 e 18 e L.R. n. 27/85 art. 62"; 2) "siano poste in essere opere di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche a difesa degli spazi aperti circostanti i fabbricati in progetto";
3. Parco Nazionale del Gargano: (Prot. n. 1697 del 08.03.2007)

L'Ente Parco non ha espresso alcun parere di merito ed ha rinviato lo stesso ad altra conferenza conclusiva;
4. Settore Ecologia/Regione Puglia: (Prot. n. 2183 del 12.02.2007) Parere favorevole con prescrizioni ai soli fini della valutazione di Incidenza, nei termini qui sinteticamente riportati:

Isola di San Domino

- a) vengano salvaguardati i filari di alberi di *Pinus halepensis* presenti lungo i margini dell'area d'intervento;
- b) tutte le opere consistenti in muri di divisione fra coltura e verde, muretti dei viali vengano realizzati con muretti a secco eseguiti con tecniche tradizionali e nel rispetto del paesaggio, del contesto circostante e della tradizionale tecnica costruttiva, senza impiego di malta o altri leganti;
- c) tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti,
- d) vengano utilizzate essenze autoctone del tipo già presente nell'area per le nuove piantumazioni;

Isola di San Nicola

- a) tutte le opere consistenti in muri di divisione fra coltura e verde, muretti dei viali vengano realizzati con muretti a secco eseguiti con tecniche tradizionali e nel rispetto del paesaggio, del contesto circostante e della tradizionale tecnica costruttiva, senza impiego di malta o altri leganti;
- b) tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti,
- c) vengano utilizzate essenze autoctone del tipo già presente nell'area per le nuove piantumazione.

Gli atti in questione sono stati sottoposti alla istruttoria tecnica da parte del Servizio Urbanistica, giusta relazione n. 32 del 13.11.2008, dalla quale si evidenzia quanto segue.

La variante proposta è così caratterizzata:

Localizzazione

In via preliminare è da evidenziare che per gli aspetti localizzativi connessi alla proposta di una nuova "167" le ipotesi di cui all'adozione (Del. di

C.C. n. 33/05) in parte coincidono con quelle già individuate nella "Variante al P.R.G. per l'adeguamento al PUTT/P" (Del. Comm. Acta n. 1 del 11.02.2005) che alla attualità risulta essere stata approvata con prescrizioni e modifiche dalla Regione Puglia, giusta Del. di G.R. n. 473 del 31.03.2008. Il Comune di Isole Tremiti allo stato non ha ancora adottato alcun provvedimento di controdeduzioni e/o di adeguamento.

In particolare:

Isola di San Nicola

Nel PRG-1994 (vigente) l'area della variante è classificata quale "Zona F - tipo b - Parco Naturale";

Nel PRG-Variante Adeguamento PUTT/P (in corso di approvazione), l'area della variante, così come si rileva dalla Tav. C.5. relativa alla stessa variante di adeguamento al PUTT, è interessata da due diverse tipizzazioni:

- la prima, per gran parte della superficie (circa 2/3), è classificata quale "Zona B3 - Ambito di completamento e ristrutturazione";
- la seconda, per la restante parte (circa 1/3), è classificata quale "Zona A2 - Ambito di valore storico artistico".

La proposta di variante comporta la tipizzazione dell'intera area quale "Zona C - PEEP";

Isola di San Domino

Nel PRG-1994 (vigente) l'area della variante è così tipizzata:

- Zona C1: ambiti insediativi di nuovo impianto
- Aree di servizi per la residenza
- Zona D1: ambiti insediativi economico produttivi di carattere turistico alberghiero
- Zona F: attrezzature ed impianti di interesse territoriale ed urbano

Nel PRG-Variante Adeguamento PUTT/P (in corso di approvazione) così come si rileva dalla allegata Tav. C.5. l'area oggetto del Piano di Zona è interessata da due diverse tipizzazioni:

- Zona C1 PEEP - Residenziale e commerciale;
- Aree di servizi per la residenza.

Il Piano di Zona comporta la sostanziale con-

ferma della tipizzazione contenuta nella “Variante di Adeguamento al PUTT/P” e valutata positivamente dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 473 del 31.03.2008.

Aspetti paesaggistici - San Nicola - San Domino

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici è da rilevare che le due isole sono sostanzialmente caratterizzate dalla presenza dei medesimi valori.

Nel PUTT/P di cui alla delibera di G.R. n. 1748/2000 le aree di intervento sono diversamente classificate:

Isola di San Nicola

- l'area di intervento è classificata quale “Ambito Territoriale Esteso di tipo “C”

Isola di San Domino

- una parte della superficie, è classificata quale “Ambito Territoriale Esteso di tipo “C”;

- altra parte della superficie è classificata quale “Ambito Territoriale Esteso di tipo “D”;

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti entrambe le aree di intervento sono interessate dai seguenti tematismi:

- Vincolo Paesaggistico L. n. 1497/39;
- Decreto Galasso;
- Vincolo Idrogeologico;
- Area Protetta SIC-ZPS;
- Area Protetta Parco Nazionale del Gargano;

Dimensionamento

A fronte di una generica indicazione di un fabbisogno di alloggi in sostituzione di altri non idonei, gli elaborati progettuali sono caratterizzati dalla previsione di n. 92 nuovi alloggi e con un insediamento di nuovi n. 467 abitanti, così sinteticamente rappresentati:

| | Isola San Nicola | Isola San Domino | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| Sup. Territoriale | mq. 6.140 | mq. 20.700 | |
| Sup. Fondiaria | mq. 3.600 | mq. 16.700 | |
| Vol. Tot. | mc. 7.115 | mc. 37.791 | |
| Numero alloggi | n. 18 | n. 74 | |
| Tipologia | “A” | “A”, “B”, “C”, “D” | |
| Sup. servizi annessi alla residenza | Non previsti | mq. 848,00 | |
| Vol. servizi annessi alla residenza | Non previsti | mc. 8.929 (20% della vol. res.) | TOT. |
| Abit. insediati | n. 89 | n. 378 | 467 |

Ciò premesso, il SUR ha esaminato gli atti e nel merito della proposta di variante ha rilevato quanto in appresso riportato.

Aspetti generali

Per quanto riguarda gli aspetti generali è da evidenziare che la proposta comunale di P.E.E.P. non risulta essere supportata da alcuna specifica analisi della condizione abitativa e del relativo dimensionamento.

Pertanto, considerato che il periodo temporale analizzato nella “Variante di Adeguamento al PUTT/P del P.R.G.” comprende quello considerabile utile per il dimensionamento del PEEP, ed al fine di non determinare in via preliminare la non

possibilità di esaminare quanto proposto, appare utile fare riferimento ai contenuti della “Variante di Adeguamento”, peraltro già condivisi dal CUR, ove sono riportate specifiche indicazioni di dimensionamento.

In particolare la “Variante di Adeguamento” fornisce i seguenti dati complessivi:

- Popolazione presente al 2018 450 abitanti
- Famiglie presenti al 2018 160 unità
- Abitazioni complessive al 2018 160 unità
- Abitazioni di nuova edificazione al 2018 96 unità
- Superfici di espansione residenziale 47.887 mq (Zone C1-C2-C3)

Aspetti Urbanistici

Nella relazione il S.U.R., nell'esaminare gli aspetti di variante al PRG vigente ed alla "Variante di Adeguamento" relativamente all'intervento sull'Isola di San Nicola rileva la sostanziale conferma delle previsioni della "Variante di Adeguamento".

Per quanto riguarda il P.E.E.P. San Nicola prevede l'ampliamento della "Zona B3" mediante inclusione di parte della "Zona A2" limitrofa.

La disciplina di detta zona è di seguito riportata.

- PRG vigente

- "Zona F - tipo b - Parco Naturale";

- PRG "Variante di Adeguamento al PUTT"

- zona B3 - Ambiti di ristrutturazione urbanistica:
I.f.f. = 1,2 mc/mq max
H max = 4 m
- zona A2 - S. Nicola "Zona della piana"

- PdZ/167

- zona PEEP
Destinazione d'uso: abitazioni;
I.f.f. = 1,976 mc/mq
H max = 6,70 m
I cop. = 0,295 mq/mq
Alloggi = 18 unità
Vol. = 7115,40 mc
Abit. Insed. = 89 unità
Sup. Cop. = 1.062 mq
Sup Strade = 540 mq
Verde attr. = 2.000 mq
Sup. Terr- = 3.600 m

Tutto ciò premesso, relativamente al territorio di San Nicola, il S.U.R. ha ritenuto di non poter condividere quanto prospettato dal Comune atteso che:

- l'intervento urbanistico proposto interessante aree tipizzate rispettivamente per residenza (Zona B3) e per rispetto ambientale (Zona A"), comporta un carico insediativo non giustificato in relazione alle previsioni della "Variante di Adeguamento", prevedendo di fatto più che il doppio (n° 18 alloggi) di quanto ipotizzato (n° 8 alloggi). nella stessa variante.

Peraltro, ad avviso del S.U.R., sarebbe stato più opportuno prevedere per la Zona A2 interventi di recupero e riqualificazione, anche con la indicazione di spazi pubblici, piuttosto che comprenderla in un ambito di nuova edificazione.

Altresì il S.U.R. rileva che per la parte di intervento inerente l'Isola di San Domino, riguardante una superficie pari a mq. 20.700, diversamente da quanto indicato nella "Variante di Adeguamento" laddove viene indicata una superficie pari a mq. 19.500, necessita prevedere, in conformità alla medesima "Variante di Adeguamento", la realizzazione di una volumetria massima pari a (Ift. 1,4 x 19.500) = mc. 27.300, pari a n. 273 abit., nonché la conseguente individuazione di specifici standard urbanistici nella misura minima pari a mq. 3.276.

Inoltre per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, relativamente alla cd "nuova soluzione progettuale", gli atti in questione necessitavano di riadozione, atteso che la soluzione condivisa dalla C. di S. del 28.10.2005 modifica quanto adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 12.08.2005.

Nel contempo, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 10/77, lo stesso Comune dovrà determinare, in sede di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche come innanzi prospettate, riguardanti l'Isola di San Nicola, il fabbisogno di edilizia relativa al decennio di riferimento e la percentuale compresa tra il 40% ed il 70%.

Ad esito di detta istruttoria tecnica da parte del SUR, gli atti sono stati successivamente rimessi al parere di competenza di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 al Comitato Urbanistico Regionale che nell'adunanza del 18/12/2008 con il parere n. 56/2008 si è espresso in senso favorevole con condizioni come di seguito riportato:

"VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. e Piano di Zona in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art. 16 ed all'art. 21 della L.r. 31/05/80 n. 56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n. 32 del 13/11/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Francesco Selicato;

UDITO l'Arch. Fernando Di Trani del Servizio Urbanistica,

che provvede, in particolare, alla illustrazione dell'esame e degli esiti dell'istruttoria operata dall'Ufficio, segnatamente con riferimento agli aspetti urbanistici e di variante al PRG del provvedimento comunale.

Evidenzia in merito le problematiche di dimensionamento della proposta progettuale, alla luce della "Variante di Adeguamento al PUTT/P del PRG" già esaminata dal Comitato ed in corso di approvazione, specificando le motivazioni - esposte nella citata relazione n. 32/2008 - di inaccogliabilità delle previsioni insediative afferenti all'Isola di San Nicola, ed inoltre la necessità di ridimensionamento delle previsioni insediative afferenti all'Isola di San Domino, coerentemente ai contenuti della succitata "Variante".

Il tutto, da operarsi in sede di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Comune di Isole Tremiti, ai sensi dell'art. 16 - 11° comma - della L.r. n. 56/1980, richieste dall'Ufficio.

Ciò chiarito dall'Ufficio per gli aspetti di dimensionamento e di procedura del provvedimento comunale, l'Ufficio stesso inoltre rettifica, con riferimento al penultimo capoverso a pag.8 della relazione n. 32/2008, che la data di adozione degli atti - giusta delibera di C.C. n. 33 - è quella del 12/08/05, e che la cd. "nuova soluzione progettuale" condivisa dalla Conferenza di Servizi tenuta in data 28/10/05, è modificativa del Piano come precedentemente adottato con la delibera C.C. n. 33.

Di seguito, operati i necessari approfondimenti collegiali e condivisi i contenuti dell'istruttoria operata dall'Ufficio giusta relazione n. 32/2008, per quanto attiene inoltre ai profili più propriamente di tutela paesaggistica del progetto relativo all'Isola di San Domino, in aggiunta il Comitato, su proposta del relatore, rileva ed evidenzia quanto segue:

A. Constatata la presenza, all'estremità nord-ovest e lungo il margine ovest del comparto d'intervento, di formazioni boschive in continuità con le zone boscate esterne, chiaramente leggibili dalla documentazione fotografica prodotta, ed attesa la necessità di preservare l'unitarietà delle stesse formazioni, si elimina il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ivi allocato.

B. Allo scopo di evitare l'effetto barriera nella schiera di fabbricati posizionati lungo l'intero margine est del comparto d'intervento e di conseguire un idoneo corridoio visivo trasversale, occorre realizzare una soluzione di continuità nella medesima schiera, prevedendo una interruzione al centro del blocco di edilizia residenziale-commerciale di tipologia "D", per almeno un terzo della lunghezza del suo prospetto.

Per il medesimo blocco "D", ai fini del contenimento degli ingombri prospettici e volumetrici degli edifici previsti, si elimina il primo piano adibito ad alloggi, ferma restando la previsione dei locali commerciali a piano terra.

C. Si elimina inoltre il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ubicato in posizione centrale del comparto d'intervento, da sostituire con sistemazione a verde attrezzato in continuità con le contigue aree e previsioni a destinazione pubblica.

D. Con riferimento alla viabilità, atteso il carattere prevalentemente pedonale e non veicolare della circolazione nell'ambito dell'intera Isola di San Domino, non si ritengono giustificate le previsioni di parcheggi così come proposte anche all'interno del comparto d'intervento; i parcheggi stessi devono essere pertanto limitati ai margini della viabilità perimetrale preesistente sui lati sud ed est del comparto.

Parimenti da ridurre al massimo è la viabilità veicolare all'interno del comparto, da sostituire prevalentemente con percorsi pedonali di limitata sezione.

Particolare cura va adoperata per la sistemazione dei predetti fronti stradali provvisti di parcheggi veicolari, realizzando marciapiedi e stalli con pavimentazioni di tipo permeabile ed opportunamente dotati di alberature costituite da essenze autoctone, così come anche i percorsi pedonali interni del comparto.

E. Infine, tutte le aree libere pubbliche e private vanno piantumate utilizzando essenze vegetali autoctone.

**TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'AR-
GOMENTO**

Conclusivamente, sia ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, in ordine ai profili urbanistici di variante al PRG, e sia ai sensi dell'art.21/quinto comma della medesima legge, in ordine ai profili paesaggistici del Piano di Zona proposto, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n. 32 del 13/11/08 (allegata) e con i rilievi in precedenza riportati ai punti A-B-C-D-E, afferenti specificatamente alla tutela paesaggistica, e con la puntualizzazione infine che il recepimento delle suddette complessive prescrizioni richiede necessariamente l'adeguamento progettuale dello strumento pianificatorio in questione"

Sulla scorta di quanto innanzi permesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per il nuovo Piano di Zona ex L. n. 167/1962, adottata dal comune di Isole Tremiti con delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005, nei termini del parere del C.U.R. n. 56/2008, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, con richiesta al Consiglio Comunale delle Isole Tremiti in fase di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, di determinarsi in merito agli adempimenti ed alle condizioni contenute nel parere CUR n. 56/2008.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001. e successive modifiche ed integrazioni.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale"

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.""

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e per le motivazioni di cui al parere del C.U.R. n.56/2008 qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento, la Variante al PRG del Comune di isole Tremiti adottata con Del. di C.C. n. 33 del 12/08/2005;
- Di RICHIEDERE al Consiglio Comunale delle Isole Tremiti, in fase di controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980, di determinarsi in merito agli adempimenti ed alle condizioni contenute nel parere CUR n. 56/2008;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Isole Tremiti, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Regione Puglia
Comitato Urbanistico Regionale
Bari

ADUNANZA DEL 18/12/2008

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.14

PARERE N.56/2008

oggetto: ISOLE TREMITI (FG) – Variante al P.R.G. per il Piano di Zona Isole di San Domino e di San Nicola.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al P.R.G. e Piano di Zona in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 ed all'art.21 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.32 del 13/11/08 (allegata);

UDITO il relatore, Ing. Francesco Selicato;

UDITO l'Arch. Fernando Di Trani del Servizio Urbanistica,

che provvede, in particolare, alla illustrazione dell'esame e degli esiti dell'istruttoria operata dall'Ufficio, segnatamente con riferimento agli aspetti urbanistici e di variante al PRG del provvedimento comunale.

Evidenzia in merito le problematiche di dimensionamento della proposta progettuale, alla luce della "Variante di Adeguamento al PUTT/P del PRG" già esaminata dal Comitato ed in corso di approvazione, specificando le motivazioni -esposte nella citata relazione n.32/2008- di inaccogliabilità delle previsioni insediative afferenti all'Isola di San Nicola, ed inoltre la necessità di ridimensionamento delle previsioni insediative afferenti all'Isola di San Domino, coerentemente ai contenuti della succitata "Variante".

Il tutto, da operarsi in sede di adeguamento e/o controdeduzioni da parte del Comune di Isole Tremiti, ai sensi dell'art.16 -11° comma- della L.r. n.56/1980, richieste dall'Ufficio.

Ciò chiarito dall'Ufficio per gli aspetti di dimensionamento e di procedura del provvedimento comunale, l'Ufficio stesso inoltre rettifica, con riferimento al penultimo capoverso a pag.8 della relazione n.32/2008, che la data di adozione degli atti -giusta delibera di C.C. n.33- è quella del 12/08/05, e che la cd. "nuova soluzione progettuale" condivisa dalla Conferenza di Servizi tenutasi in data 28/10/05, è modificativa del Piano come precedentemente adottato con la delibera C.C. n.33.

Di seguito, operati i necessari approfondimenti collegiali e condivisi i contenuti dell'istruttoria operata d'Ufficio giusta relazione n.32/2008, per quanto attiene inoltre ai profili più propriamente di tutela paesaggistica del progetto relativo all'Isola di San Domino, in aggiunta il Comitato, su proposta del relatore, rileva ed evidenzia quanto segue:


A. Constatata la presenza, all'estremità nord-ovest e lungo il margine ovest del comparto d'intervento, di formazioni boschive in continuità con le zone boscate esterne, chiaramente leggibili dalla documentazione fotografica prodotta, ed attesa la necessità di preservare l'unitarietà delle stesse formazioni, si elimina il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ivi allocato.

- B. Allo scopo di evitare l'effetto barriera nella schiera di fabbricati posizionati lungo l'intero margine est del comparto d'intervento e di conseguire un idoneo corridoio visivo trasversale, occorre realizzare una soluzione di continuità nella medesima schiera, prevedendo una interruzione al centro del blocco di edilizia residenziale-commerciale di tipologia "D", per almeno un terzo della lunghezza del suo prospetto.
Per il medesimo blocco "D", ai fini del contenimento degli ingombri prospettici e volumetrici degli edifici previsti, si elimina il primo piano adibito ad alloggi, ferma restando la previsione dei locali commerciali a piano terra.
- C. Si elimina inoltre il blocco di edilizia residenziale di tipologia "C" ubicato in posizione centrale del comparto d'intervento, da sostituire con sistemazione a verde attrezzato in continuità con le contigue aree e previsioni a destinazione pubblica.
- D. Con riferimento alla viabilità, atteso il carattere prevalentemente pedonale e non veicolare della circolazione nell'ambito dell'intera Isola di San Domino, non si ritengono giustificate le previsioni di parcheggi così come proposte anche all'interno del comparto d'intervento; i parcheggi stessi devono essere pertanto limitati ai margini della viabilità perimetrale preesistente sui lati sud ed est del comparto.
Parimenti da ridurre al massimo è la viabilità veicolare all'interno del comparto, da sostituire prevalentemente con percorsi pedonali di limitata sezione.
Particolare cura va adoperata per la sistemazione dei predetti fronti stradali provvisti di parcheggi veicolari, realizzando marciapiedi e stalli con pavimentazioni di tipo permeabile ed opportunamente dotati di alberature costituite da essenze autoctone, così come anche i percorsi pedonali interni del comparto.
- E. Infine, tutte le aree libere pubbliche e private vanno piantumate utilizzando essenze vegetali autoctone.

TUTTO CIO' PREMESSO E RILEVATO
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

Conclusivamente, sia ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, in ordine ai profili urbanistici di variante al PRG, e sia ai sensi dell'art.21/quinto comma della medesima legge, in ordine ai profili paesaggistici del Piano di Zona proposto, facendo propria la relazione istruttoria del SUR n.32 del 13/11/08 (allegata) e con i rilievi in precedenza riportati ai punti A-B-C-D-E, afferenti specificatamente alla tutela paesaggistica, e con la puntualizzazione infine che il recepimento delle suddette complessive prescrizioni richiede necessariamente l'adeguamento progettuale dello strumento pianificatorio in questione.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)



IL RELATORE
(Ing. Francesco SELICATO)



IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)





REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio

SERVIZIO URBANISTICA

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 32 del 13-11-2008

Oggetto: Comune di ISOLE TREMITI (FG). Variante P.R.G. vigente per Piano di Zona per edilizia economica e popolare: Isola di San Domino e San Nicola. Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005.

Il Comune di Isole Tremiti (Fg), dotato di PRG, approvato con Del. di G.R. n. 7546 del 08.11.1994, con nota prot. n.7066 del 23/09/2005, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 7302 del 30/09/2005 ha inviato copia degli elaborati scritto-grafici relativi ad una variante dello stesso P.R.G. finalizzata alla formazione di un nuovo P.d.Z. suddiviso in 2 distinti comparti ubicati rispettivamente sull'Isola di San Domino e sull'Isola di San Nicola.

Elenco elaborati

Atti relativi all'intervento sull' Isola di San Nicola

1. Elab. n.1 – Relazione con scheda urbanistica
2. Elab. n.2 – Valutazione di incidenza. Estratto dal PRG in itinere
3. Elab. n.3 – Determinazione costi alloggi. Schema capitolato speciale d'appalto
4. Elab. n. 4 – Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese area e da terra
5. Elab. n.5 – Stralcio strumento urbanistico in itinere. Zonizzazione di variante
6. Elab. n. 6 – Planimetria catastale attuale zona di intervento – scala 1:500
7. Elab. n. 7 – Planimetria generale di dettaglio intervento proposto, quotata e planimetria impianti – scala 1:500
8. Elab. n. 8 – Planimetria generale con sezione longitudinale e viste virtuali
9. Elab. n. 9 – Tipologie residenze – piante – scala 1:100
10. Elab. n. 10 – Tipologie residenze – prospetti e sezioni – assonometria – scala 1:100
11. Relazione geologica e geotecnica

Atti relativi all'intervento sull' Isola di San Domino

1. Elab. n. 1 – Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. n. 2 – Rilievo fotografico stato dei luoghi – riprese aree
3. Elab. n. 2 bis – Stralcio strumento urbanistico vigente zona d'intervento + variante generale al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T. + valutazione di incidenza
4. Elab. n.3 – Rilievo fotografico stato dei luoghi – riprese da terra

5. Elab. n. 3 bis – Planimetria catastale attuale zona di intervento – scala 1:1000
6. Elab. n. 4 – Dati catastali particelle zona di intervento
7. Elab. n.5 – Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
8. Elab. n. 6 – Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento – scala 1:400
9. Elab. n. 7 – Planimetria generale zonizzazione di variante – scala 1:1000
10. Elab. n. 8 – Planimetria catastale con linee zonizzazione verticale - scala 1:1000
11. Elab. n. 9 – Planimetria generale di dettaglio intervento proposto scala - 1:500
12. Elab. n. 10 – Scorci prospettici
13. Elab. n.11 – Assonometrie generali intervento proposto – scala 1:500
14. Elab. n.12 – Planimetria generale impianto rete fognante intervento proposto – scala 1:500
15. Elab. n.13 – Planimetria generale impianto rete idrica intervento proposto – scala 1:500
16. Elab. n.14 – Planimetria generale impianto rete gas intervento proposto – scala 1:500
17. Elab. n.15 – Planimetria generale impianto rete elettrica ed illuminazione pubblica intervento proposto – scala 1:500
18. Elab. n.16 – 16 bis – Tipologia residenze "A": piante – prospetti – sezioni – scala 1:100
19. Elab. n.17 – 17 bis – Tipologia residenze "B": piante – prospetti – sezioni – scala 1:100
20. Elab. n.18 – 18 bis – Tipologia residenze "C": piante – prospetti – sezioni – scala 1:100
21. Elab. n.19 – 19 bis – Tipologia residenze "D": piante – prospetti – sezioni – scala 1:100 – scala 1:100
22. Relazione geologica e geotecnica

Successivamente il Comune di isole Tremiti, con nota prot. n.268 del 20/01/2007, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n.1275 del 13/02/2007, a seguito della conclusione di una Conferenza di Servizi Preliminare svolta con: Soprintendenza ai BB.AA.PP./Puglia; Parco nazionale del Gargano; I.RI.F. di Foggia; Ufficio del Genio Civile di Foggia; ha fatto pervenire una nuova soluzione progettuale adeguata ai risultati della stessa conferenza.

Elenco elaborati

Atti relativi all'intervento sull' Isola di San Nicola

1. Elab. 1 – Relazione con scheda urbanistica
2. Elab. 2 – Valutazione d'incidenza
3. Elab. 3 – Determinazione costi alloggi e schema capitolato speciale d'appalto
4. Elab. 4 – Rilievo fotografico stato dei luoghi: riprese aerea e da terra
5. Elab. 5 – Stralcio strumento urbanistico in itinere – zonizzazione di variante
6. Elab. 6 – Planimetria catastale attuale
7. Elab. 7 - Planimetria generale con sezione longitudinale
8. Elab. 7 bis – Planimetria quotata e planimetrie impianti reti
9. Elab. 8 – Viste assonometriche
10. Elab. 9 – Tipologia residenze – piante
11. Elab. 10 – Tipologia residenze – prospetti e sezioni – composizione doppia
12. Elab. 10 bis – Tipologia residenze – prospetti e sezioni – composizione tripla
13. Elab. 11 – Relazione geologica + integrazione

Atti relativi all'intervento sull' Isola di San Domino

1. Elab. 1 – Relazione con scheda urbanistica, determinazione costo alloggi, schema capitolato speciale d'appalto
2. Elab. 2 - Rilievo fotografico stato dei luoghi – riprese aeree
3. Elab. 2 bis – Stralcio strumento urbanistico vigente zona di intervento + variante generale al P.R.G. di adeguamento al P.U.T.T. + valutazione d'incidenza

4. Elab. 3 – Rilievo fotografico stato dei luoghi – riprese da terra
5. Elab. 3 bis – Planimetria catastale attuale zona di intervento
6. Elab. 4 – Dati catastali particelle zona di intervento
7. Elab. 5 – Libretto dati rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
8. Elab. 6 – Planimetria generale rilievo topografico di dettaglio zona di intervento
9. Elab. 7 - Planimetria generale zonizzazione di variante
10. Elab. 8 – Planimetria catastale con linee zonizzazione di variante
11. Elab. 9 – Planimetria generale di dettaglio intervento proposto
12. Elab. 10 – Planimetria generale con profili
13. Elab. 11 – Assonometrie generali intervento proposto
14. Elab. 12 – Planimetria generale impianto rete fognante intervento proposto
15. Elab. 13 – Planimetria generale impianto rete idrica intervento proposto
16. Elab. 14 – Planimetria generale impianto rete gas intervento proposto
17. Elab. 15 – Planimetria generale impianto rete elettrica intervento proposto
18. Elab. 16 – Tipologia residenze “A” – piante e sezioni
19. Elab. 16 bis - Tipologia residenze “A” – prospetti
20. Elab. 17 - Tipologia residenze “B” – piante e sezioni
21. Elab. 17 bis - Tipologia residenze “B” – prospetti
22. Elab. 18 - Tipologia residenze “C” – piante e sezioni
23. Elab. 18 bis - Tipologia residenze “C” – prospetti – assemblaggio 10 unità
24. Elab. 18 ter - Tipologia residenze “C” – prospetti – assemblaggio 8 unità
25. Elab. 19 - Tipologia residenze “D” – piante
26. Elab. 19 bis - Tipologia residenze “D” – prospetti e sezioni
27. Elab. 20 – Scorci prospettici
28. Elab. 21 – Relazione geologica

Successivamente il Comune di Isole Tremiti con nota prot. 268 del 20/01/2007, acquisita al protocollo regionale con n. 1275 del 13/02/2007 ha inviato la seguente documentazione integrativa:

1. Delibera di C.C. n. 33 del 12/08/2005 avente ad oggetto “Adozioni Piani di Zona per l’Edilizia Economica e Popolare – legge n.167/1962 – con relativi piani particolareggiati – afferenti all’Isola di San Domino ed all’isola di San Nicola”
2. Certificazione di avvenuta pubblicazione ed esito della stessa
3. Relazione tecnica integrativa relativa alla determinazione del fabbisogno abitativo
4. Parere Assessorato alle Opere Pubbliche–Settore LL.PP.– Struttura tecnica provinciale di Foggia
5. Parere Ente Nazione del Gargano
6. Parere IRIF di Foggia
7. Valutazione d’incidenza dell’ Assessorato all’Ecologia – Settore Ecologia

Circa la nuova soluzione progettuale, con nota comunale prot. n. 1011 del 29.02.2008 sono stati acquisiti i pareri degli enti territoriali così come in appresso riportato:

1. Soprintendenza BB.AA.PP./Puglia: (Prot. n. 1036 del 19.05.2006) Parere favorevole con condizioni: "... ulteriormente migliorare l'aspetto delle scansioni architettoniche dei corpi di fabbrica in special modo al riguardo della definizione dei prospetti e delle caratteristiche delle finiture dei cromatismi che, in un ambito così particolare, assumo una decisa rilevanza";
2. Ufficio del Genio Civile di Foggia: (Prot. n. 17966 del 05.10.2005)
 - a) Isola di San Nicola: parere subordinato al rilascio di "certificazione che attesti e confermi, previa opportune verifiche di stabilità, l'idoneità dell'area e l'eliminazione di ogni tipo di dissesto di natura geomorfologica, idrogeologica ed erosiva, relativamente all'intero intervento";
 - b) Isola di San Domino: parere favorevole con condizioni: 1) "...vengano eseguite indagini puntuali e dettagliate del terreno per ogni singolo intervento edificatorio o di trasformazione del territorio, da riportare nella relazione geologica – geotecnica che accompagnerà la denuncia delle opere da realizzare ai sensi della L.n. 64/74 art. 17e 18 e L.R. n. 27/85 art. 62"; 2) "siano poste in essere opere di drenaggio e di raccolta delle acque meteoriche a difesa degli spazi aperti circostanti i fabbricati in progetto";
3. Parco Nazionale del Gargano: (Prot. n. 1697 del 08.03.2007)

L'Ente Parco non ha espresso alcun parere di merito ed ha rinviato lo stesso ad altra conferenza conclusiva;
4. Settore Ecologia/Regione Puglia: (Prot. n. 2183 del 12.02.2007) Parere favorevole con prescrizioni ai soli fini della valutazione di Incidenza, così sinteticamente riportata:
Isola di San Domino
 - a) vengano salvaguardati i filari di alberi di *Pinus halepensis* presenti lungo i margini dell'area d'intervento;
 - b) tutte le opere consistenti in muri di divisione fra coltura e verde, muretti dei viali vengano realizzati con muretti a secco eseguiti con tecniche tradizionali e nel rispetto del paesaggio, del contesto circostante e della tradizionale tecnica costruttiva, senza impiego di malta o altri leganti;
 - c) tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti,
 - d) vengano utilizzate essenze autoctone del tipo già presente nell'area per le nuove piantumazioni;
Isola di San Nicola
 - a) tutte le opere consistenti in muri di divisione fra coltura e verde, muretti dei viali vengano realizzati con muretti a secco eseguiti con tecniche tradizionali e nel

- rispetto del paesaggio, del contesto circostante e della tradizionale tecnica costruttiva, senza impiego di malta o altri leganti;
- b) tutte le aree a parcheggio e destinate a percorsi interni, pedonali e/o carrabili siano pavimentate con materiali non impermeabilizzanti (pietra calcarea a giunto aperto, ghiaino), senza impiego di malta o altri leganti,
- c) vengano utilizzate essenze autoctone del tipo già presente nell'area per le nuove piantumazioni;

In definitiva la variante proposta, è così caratterizzata:

Localizzazione

In via preliminare è da evidenziare che per gli aspetti localizzativi connessi alla proposta di una nuova "167" le ipotesi di cui all'adozione (Del. di C.C. n. 33/05) in parte coincidono con quelle già individuate nella "Variante al P.R.G. per l'adeguamento al PUTT/P" (Del. Comm. Acta n.1 del 11.02.2005) che alla attualità risulta essere stata approvata con prescrizioni e modifiche dalla Regione Puglia, giusta Del. di G.R. n. 473 del 31.03.2008. Il Comune di Isole Tremiti allo stato non ha ancora adottato alcun provvedimento di controdeduzioni e/o di adeguamento.

In particolare:

Isola di San Nicola

Nel PRG-1994 (vigente) l'area della variante è classificata quale "Zona F – tipo b – Parco Naturale";

Nel PRG-Variante Adeguamento PUTT/P (in corso di approvazione), l'area della variante, così come si rileva dalla Tav. C.5. relativa alla stessa variante di adeguamento al PUTT, è interessata da due diverse tipizzazioni:

- la prima, per gran parte della superficie (circa 2/3), è classificata quale "Zona B3 – Ambito di completamento e ristrutturazione;
- la seconda, per la restante parte (circa 1/3), è classificata quale "Zona A2 – Ambito di valore storico artistico.

La proposta di variante comporta la tipizzazione dell'intera area quale "Zona C – PEEP";

Isola di San Domino

Nel PRG-1994 (vigente) l'area della variante è così tipizzata:

- Zona C1: ambiti insediativi di nuovo impianto
- Aree di servizi per la residenza
- Zona D1: ambiti insediativi economico produttivi di carattere turistico alberghiero
- Zona F: attrezzature ed impianti di interesse territoriale ed urbano

Nel PRG-Variante Adeguamento PUTT/P (in corso di approvazione) così come si rileva dalla allegata Tav. C.5. l'area oggetto del Piano di Zona è interessata da due diverse tipizzazioni:

- Zona C1 PEEP – Residenziale e commerciale;
- Aree di servizi per la residenza.

Il Piano di Zona comporta la sostanziale conferma della tipizzazione contenuta nella "Variante di Adeguamento al PUTT/P" e valutata positivamente dalla Giunta Regionale con la Deliberazione n. 473 del 31.03.2008.

Aspetti paesaggistici – San Nicola – San Domino

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici è da rilevare che le due isole sono sostanzialmente caratterizzate dalla presenza dei medesimi valori.

Nel PUTT/P di cui alla delibera di G.R. n. 1748/2000 le aree di intervento sono diversamente classificate:

Isola di San Nicola

- l'area di intervento è classificata quale "Ambito Territoriale Esteso di tipo "C"

Isola di San Domino

- una parte della superficie, è classificata quale "Ambito Territoriale Esteso di tipo "C";
- altra parte della superficie è classificata quale "Ambito Territoriale Esteso di tipo "D";

Per quanto riguarda gli Ambiti Territoriali Distinti entrambe le aree di intervento sono interessate dai seguenti tematismi:

- Vincolo Paesaggistico l. n. 1497/39;
- Decreto Galasso;
- Vincolo Idrogeologico;
- Area Protetta SIC-ZPS;
- Area Protetta Parco Nazionale del Gargano;

Dimensionamento

A fronte di una generica indicazione di un fabbisogno di alloggi in sostituzione di altri non idonei, gli elaborati progettuali sono caratterizzati dalla previsione di n. 92 nuovi alloggi e con un insediamento di nuovi n. 467 abitanti, così sinteticamente rappresentati:

| | Isola San Nicola | Isola San Domino | |
|-------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------|
| Sup. Territoriale | mq. 6.140 | mq. 20.700 | |
| Sup. Fondiaria | mq. 3.600 | mq. 16.700 | |
| Vol. Tot. | mc. 7.115 | mc. 37.791 | |
| Numero alloggi | n. 18 | n. 74 | |
| Tipologia | "A" | "A", "B", "C", "D" | |
| Sup. servizi annessi alla residenza | Non previsti | mq. 848,00 | |
| Vol. servizi annessi alla residenza | Non previsti | mc. 8.929 (20% della vol. res.) | TOT. |
| Abit. insediati | n. 89 | n. 378 | 467 |

Ciò premesso, esaminati gli atti, nel merito della proposta di variante si rileva quanto in appresso riportato.

Aspetti generali

Per quanto riguarda gli aspetti generali è da evidenziare che la proposta comunale di P.E.E.P. non risulta essere supportata da alcuna specifica analisi della condizione abitativa e del relativo dimensionamento.

Pertanto, considerato che il periodo temporale analizzato nella "Variante di Adeguamento al PUTT/P del P.R.G." comprende quello considerabile utile per il dimensionamento del PEEP, ed al fine di non determinare in via preliminare la non possibilità di esaminare quanto proposto, appare utile fare riferimento ai contenuti della "Variante di Adeguamento", peraltro già condivisi dal CUR, ove sono riportate specifiche indicazioni di dimensionamento.

In particolare la "Variante di Adeguamento" fornisce i seguenti dati complessivi:

- | | |
|--|---------------------------|
| - Popolazione presente al 2018 | 450 abitanti |
| - Famiglie presenti al 2018 | 160 unità |
| - Abitazioni complessive al 2018 | 160 unità |
| - Abitazioni di nuova edificazione al 2018 | 96 unità |
| - Superfici di espansione residenziale | 47.887 mq (Zone C1-C2-C3) |

Aspetti Urbanistici

In questa sede vengono esaminati gli aspetti di variante al PRG vigente ed alla "Variante di Adeguamento" relativamente all'intervento sull'Isola di San Nicola, rilevando per l'Isola di San Domino la sostanziale conferma delle previsioni della "Variante di Adeguamento".

Nello specifico il P.E.E.P. San Nicola consiste nell'ampliamento della "Zona B3" mediante inclusione di parte della "Zona A2" limitrofa.

La disciplina di detta zona è di seguito riportata.

- PRG vigente
 - "Zona F – tipo b – Parco Naturale";
- PRG "Variante di Adeguamento al PUTT"
 - zona B3 – Ambiti di ristrutturazione urbanistica:
l.f.f. = 1,2 mc/mq max
H max = 4 m
 - zona A2 – S. Nicola "Zona della piana"
- PdZ/167
 - zona PEEP
Destinazione d'uso: abitazioni;
l.f.f. = 1,976 mc/mq
H max = 6,70 m
l cop. = 0,295 mq/mq
Alloggi = 18 unità
Vol. = 7115,40 mc
Abit. Insed. = 89 unità
Sup. Cop. = 1.062 mq
Sup. Strade = 540 mq
Verde attr. = 2.000 mq
Sup. Terr. = 3.600 mq

Posto quanto sopra, nel merito della variante proposta, questo ufficio ritiene di non poter condividere quanto prospettato dal Comune atteso che:

- l'intervento urbanistico proposto interessante aree tipizzate rispettivamente per residenza (Zona B3) e per rispetto ambientale (Zona A2), comporta un carico insediativo non giustificato in relazione alle previsioni della "Variante di Adeguamento", prevedendo di fatto più che il doppio (n° 18 alloggi) di quanto ipotizzato (n° 8 alloggi).nella stessa variante.

Peraltro, ad avviso di questo ufficio, sarebbe stato più opportuno prevedere per la Zona A2 interventi di recupero e riqualificazione, anche con la indicazione di spazi pubblici, piuttosto che comprenderla in un ambito di nuova edificazione.

Altresì è da rilevare che per la parte di intervento inerente l'isola di San Domino, riguardante una superficie pari a mq. 20.700, diversamente da quanto indicato nella "Variante di Adeguamento" laddove viene indicata una superficie pari a mq. 19.500, necessita prevedere, conformante alla medesima "Variante di Adeguamento", la realizzazione di una volumetria massima pari a (lft. 1,4 x 19.500) = mc. 27.300, pari a n. 273 abit., nonché la conseguente individuazione di specifici standard urbanistici nella misura minima pari a mq. 3.276.

Inoltre per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, relativamente alla cd "nuova soluzione progettuale", gli atti in questione necessitavano di riadozione, atteso che la soluzione condivisa dalla C. di S. del 28.10.2005 modifica quanto adottato con la Delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 13.02.2007.

Nel contempo, in relazione alle disposizioni di cui all'art. 2 della L. n. 10/77, lo stesso Comune dovrà determinare, in sede di controdeduzioni e/o adeguamento alle modifiche come innanzi prospettate, riguardanti l'isola di San Nicola, il fabbisogno di edilizia relativa al decennio di riferimento e la percentuale compresa tra il 40% ed il 70%.

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Settore
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 734

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di Alliste (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap.571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Alliste veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata L.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Alliste con nota n. 527104 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui Innanzi si è verificata il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 2814 del 31.03.09 - oltre il termine del 17.01.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del PUG poiché è in corso di redazione il PPTR i cui contenuti a partire dalla definizione delle figure territoriali e degli ambiti rilevanti, dovranno costituire scenario di riferimento per lo strumento urbanistico comunale e per tali motivazioni ha richiesto la proroga di un anno così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 17.01.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Alliste per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Alliste la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli

atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG.

- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 735

LL. RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 23.864,36 per redazione PUG. Comune di Alessano (LE). Esercizio Finanziario 2007 - Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Con deliberazione di G.R. n. 2242 del 29.12.07, venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione dei contributi e con determinazione Dirigenziale n. 194 del 30.11.07, venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2007 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Alessano veniva assegnato il contributo di euro 23.864,36 per la redazione del PUG.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Assetto del Territorio, Servizio Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Alessano con nota n. 528/04 del 17.01.08, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 17.01.09.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 3179 del 24.03.09 - oltre il termine del 17.01.09 - ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato per la presentazione del PUG considerato che è stato approvato l'Atto di Indirizzo ed il Documento di Scoping per la VAS e V.INC.A del citato piano, ed ha richiesto la proroga di un anno così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74.

Considerato che l'art. 3 della l.r. 31/74 fissa in due anni quale termine massimo per l'adozione dello strumento urbanistico oggetto di contributo, l'Ufficio ritiene di poter derogare dal termine del 17.01.09 quale termine utile per poter richiedere la proroga ed accogliere la richiesta avanzata dal Comune di Alessano per il periodo richiesto, così come sancito dalla l.r. 31/74, art. 5.

Con la stessa nota n. 3179/09, il Comune di Alessano ha inoltre richiesto la proroga per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2006, anch'esso per la redazione del PUG, comunicato con nota prot. n. 417 del 12.01.07.

A tal proposito si puntualizza che tale richiesta non può essere accolta per decorrenza dei termini così come previsto dall'art. 5 della l.r. 31/74 che fissa in un anno dalla data di comunicazione della concessione del contributo il termine utile per poter richiedere la proroga.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni.

“La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte della responsabile P.O. e dal dirigente del Servizio che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- DI CONCEDERE per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art. 33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Alessano la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 17.01.09, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi alla redazione del PUG, esclusivamente per il contributo concesso per l'esercizio finanziario 2007.
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 736

Comune di Torremaggiore. Variante al P.R.G. per area da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera di C.C. n. 48 del 02/08/2006.

L'Assessore all'Assetto del Territorio, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio, confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

“Il Comune di Torremaggiore (Fg), dotato di PRG vigente, con nota prot. n. 18627 del 29/10/2007, acquisita presso lo scrivente Settore

con prot. n. 9467 del 29/11/2007 ha inviato duplice copia degli elaborati scritto-grafici relativi ad una variante dello stesso P.R.G. finalizzata alla individuazione di un'area per insediamenti produttivi, in ampliamento di una zona PIP esistente ed esaurita.

Elenco elaborati scritto - grafici:

1. Copia della Delibera di C.C. n. 48 del 02/08/2006 avente ad oggetto “Variante al PRG - zona P.I.P.”
2. Delibera di C.C. n. 40 del 09/08/2007 avente ad oggetto: “Controdeduzioni osservazioni variante P.R.G., specifica per gli insediamenti produttivi - approvazione variante P.R.G., specifica per gli insediamenti produttivi”;
3. Certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione;
4. Relazione illustrativa
5. Norme Tecniche di Attuazione;
6. Tav. 1 - Ambito della variante in relazione alle previsioni del PRG vigente;
7. Tav. 2 - Ambito della variante in relazione allo stato di fatto aerofotogrammetrico;
8. Tav. 3 - Ambito della variante e zonizzazione urbanistica di progetto;
9. Tav. 4 - Ambito della variante e misure fondiari;
10. Tav. 5 - Piano Urbanistico Esecutivo: schema particolareggiato del primo comparto di attuazione;
11. Tav. 6 - Piano Urbanistico Esecutivo: assetto catastale e ditte interessate
12. Tav. 7 - Piano Urbanistico Esecutivo: limiti di identificabilità dei lotti
13. Tav. 8 - Piano Urbanistico Esecutivo: schema delle reti di urbanizzazione primaria

La deliberazione di C.C. n. 48/2006, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 40 del 09.08.2007.

Alla Del. di C.C. n. 40/07 risultano allegati i seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa (Versione controdedotta);
2. Norme Tecniche di Attuazione (Versione controdedotta);

3. Tav. 1 - Ambito della variante in relazione alle previsioni del PRG vigente (Versione controdedotta);
4. Tav. 2 - Ambito della variante in relazione allo stato di fatto aerofotogrammetrico (Versione controdedotta);
5. Tav. 3 - Ambito della variante e zonizzazione urbanistica di progetto (Versione controdedotta);
6. Tav. 4 - Ambito della variante e misure fondiari (Versione controdedotta);
7. Tav. 5 - Piano Urbanistico Esecutivo: schema particolareggiato del primo comparto di attuazione (Versione controdedotta);
8. Tav. 6 - Piano Urbanistico Esecutivo: assetto catastale e ditte interessate (Versione controdedotta);
9. Tav. 7 - Piano Urbanistico Esecutivo: limiti di identificabilità dei lotti (Versione controdedotta);
10. Tav. 8 - Piano Urbanistico Esecutivo: schema delle reti di urbanizzazione primaria (Versione controdedotta);

A seguito di richiesta chiarimenti avanzata dal S.U.R., con nota prot. n. 1044/2° del 31/01/2008, il Comune di Torremaggiore con nota prot. 3882 del 04/03/2008, acquisita al protocollo regionale con n. 2403 del 13/03/2008 ha inviato i chiarimenti richiesti.

Gli atti tecnico-amministrativi sopra indicati sono stati oggetto di istruttoria da parte del Servizio Urbanistica Regionale, giusta relazione n. 03 del 19 marzo 2009 dalla quale si evidenzia quanto segue.

In via preliminare si specifica che la variante proposta adottata in via definitiva con Delibera di C.C. n. 40 del 09/08/2007, deve essere intesa come un ampliamento della zona PIP esistente ed ormai esaurita nella sua capacità insediativa; la variante risulta caratterizzata come di seguito si rappresenta.

Localizzazione

L'area, individuata nella parte sud - orientale del centro abitato, è collocata a ridosso della Strada Provinciale n. 30 Torremaggiore - San Severo, in continuità con l'insediamento produttivo esistente, per una superficie territoriale complessiva di 142 ha circa.

Il perimetro individuato per tale variante include l'area PIP, della superficie complessiva di ha 23 circa, individuata dal PRG vigente che ad oggi risulta completamente occupata, nonché un'area attigua destinata da PRG ad Autoparco, della superficie complessiva di ha 6,00 circa, ma di fatto occupata da piccoli insediamenti produttivi.

Aspetti urbanistici

L'area in oggetto all'attualità risulta così tipizzata:

- Zona E - agricola (ha 113 circa)
- Zona F - Autoparco (ha 6,00 circa)
- Zona D - PIP (ha 23,00 circa)

La variante è così articolata:

- Zona di rispetto della viabilità
- Zona destinata a verde pubblico
- Zona destinata a verde pubblico attrezzato per servizi
- zona per attrezzature sportive e ricreative
- zona per verde privato di rispetto degli edifici esistenti
- zona per attrezzature di interesse generale
- zona per attrezzature tecniche di interesse generale
- zona per insediamenti terziari di completamento
- zona per insediamenti terziari di espansione
- zona per insediamenti produttivi di completamento
- zona per insediamenti produttivi di espansione
- aree destinate a parcheggio
- interventi sottoposti a vincolo PAI di pericolosità idraulica

Aspetti vincolistici

L'area individuata per la variante è interessata dalla seguente vincolistica:

- PUTT/P Puglia
 - Ambiti Estesi di tipo C - valore distinguibile
 - Ambiti Distinti - Acque pubbliche Torrente Radicosa
- Piano Assetto Idrogeologico
 - La superficie della variante è classificata come:
 - Zona ad alta pericolosità idraulica per la parte situata a nord della S.P. n. 30

- Classe di Rischio R4 per l'area contermini alla S.P. n. 30

- Ambito sismico

L'intera superficie della variante, unitamente a tutto il territorio comunale, è assoggettato da vincolo sismico.

Specifiche di attuazione

All'interno dell'ambito territoriale complessivo, la variante individua il Primo Comparto di Attuazione, destinato a soddisfare le esigenze e le richieste già avanzate.

Per tale comparto, la variante propone un piano esecutivo con progetto unitario, così come stabilito dall'art. 4, comma 2 delle N.T.A. allegate; questo primo comparto di attuazione è situato in diretta connessione con l'area PIP esistente, per una superficie complessiva di ha 30 circa, destinata in parte alle urbanizzazioni primarie, in parte alle fasce di rispetto e in parte alla superficie fondiaria per i lotti.

Il suddetto comparto è interamente destinato a insediamenti produttivi, artigianali e piccolo - industriali per un numero totale pari a 44 lotti; a questi ultimi va aggiunto il lotto n. 18460 per il quale valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 3.13 - zona produttiva - con disposizione transitoria in accoglimento di un'osservazione al piano adottato.

Le attività ammesse per tali aree sono tutte quelle artigianali e industriali, ad esclusione di quelle classificate a rischio rilevante; è consentita la vendita dei prodotti dell'azienda e di quelli assimilabili alla medesima categoria.

Per la suddetta area valgono i seguenti indici:

- Superficie territoriale = mq. 15.000 min
- It = 0,4 mq/mq
- H max = 12 m
- Parcheggi = 1 posto ogni 100 m di superficie costruita

Ciò premesso, esaminati gli atti, allo stato non risulta acquisito alcun parere delle Autorità preposte alla gestione dei diversi vincoli (vincoli sismico, vincolo PAI).

Nel merito della proposta di variante si rileva quanto in appresso riportato.

Aspetti urbanistici

Per gli aspetti generali è da evidenziare che la proposta comunale di formazione e localizzazione di una nuova zona D destinata ad impianti produttivi deve essere inserita e studiata alla luce della nuova pianificazione in vista della redazione del PUG.

In particolare, la proposta di variante interessa una superficie complessiva di ha 142 circa, comprendente anche la zona PIP esistente, la cui necessità non è supportata da una opportuna analisi dimensionale, rilevando nel contempo che la stessa proposta individua aree da destinare a servizi non strettamente connesse alla zona produttiva, ma più propriamente riferite ad attrezzature di interesse generale relative all'intero centro abitato.

In particolare è da evidenziare che all'interno della pianificazione dell'area si individua un "primo comparto di attuazione" (ha 30 circa), per il quale è stata predisposta in uno alla variante la progettazione urbanistica esecutiva, al fine di soddisfare nell'immediato le richieste di suoli per l'inseadimento di altrettanti impianti produttivi.

Aspetti vincolistici

PUTT/P

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, parte dell'area posta a nord - est della S.P. n. 103 è interessata da

- vincolo A.T.E. di tipo "C" - di valore distinguibile
- vincolo A.T.D. - "idrografia superficiale" (acqua pubblica - Torrente Radicosa) ed è coinvolta sia l'area di pertinenza che l'area annessa.

Per quanto riguarda la presenza di ulteriori beni distintivi si evidenzia che l'area posta a sud della S.P. n.103 appare essere interessata dai seguenti beni non censiti nel PUTT/P nonché illustrati nell'osservazione "Carlucci": Masseria "Nuova" delle Cisterne, "Botte di Divisione" di un antico Acquedotto Teanense sotterraneo e numerose cisterne.

PAI (Piano Stralcio del Piano di Assetto Idrogeologico della Puglia)

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, parte dell'area posta a nord della S.P. n. 103, nonché l'area di pertinenza e la rispettiva area annessa alla

strada stessa è interessata dalla presenza di un ambito assoggettato alla tutela del PAI:

- rischio idrogeologico
- pericolosità idraulica

Posto quanto sopra, sulla scorta dei dati innanzi riportati, il S.U.R. ha ritenuto di poter condividere quanto proposto dal Comune di Torremaggiore limitatamente all'area indicata come "Primo Comparto di Attuazione" (ha 30,00 circa), che sostanzialmente comporta il raddoppio del PIP esistente in continuità con l'area produttiva, ed all'area indicata con la tipizzazione di "Zona per insediamenti terziari di completamento", con stralcio della rimante superficie in considerazione sia della notevole superficie interessata, del notevole carico urbanistico di nuova previsione e della importante rilevanza in ordine al più generale assetto del territorio (più propriamente da considerarsi in sede di nuova pianificazione generale già avviata dal Comune di Torremaggiore come innanzi rilevato).

Altresì, più in particolare, per l'area tipizzata quale "Zona per insediamenti terziari di completamento" (già "Zona F - Autoparco") si prescrive che la stessa, attesa la presenza di manufatti di diverse tipologie non coerenti con le precedenti tipizzazioni (Zona F e Zona Agricola), dovrà essere oggetto di successivo e separato "Piano Esecutivo di iniziativa

pubblica o. privata finalizzato anche al recupero e riqualificazione dei manufatti preesistenti.

Inoltre, per quanto riguarda il cd "Primo Comparto di Attuazione", in relazione alla vincolistica operante, si ritiene di dover precisare che, in sede di controdeduzioni, il Comune dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- in ordine al P.A.I.** = parere della A.d.B. Puglia e/o Servizio Difesa Suolo della Regione Puglia circa le aree interessate dalla zona "ad alta pericolosità idraulica" e dalla zona "rischio R4";
- in ordine ai beni paesaggistici** = relazione paesaggistica circa le aree di pertinenza e le relative aree annesse dei beni eventualmente presenti;
- in ordine alla presenza di vincolo sismico** = parere del Genio Civile ex art. 13, L. n. 64/74. Osservazioni

Nel merito specifico delle osservazioni, fermo restando che nei nuovi grafici non risulta essere evidenziata la localizzazione delle osservazioni né risulta evidente l'avvenuto accoglimento e/o rigetto, il S.U.R. ha ritenuto di dover precisare quanto segue:

| Ditta | Oggetto | Esito esame comunale | Esito esame regionale |
|--|--|---|---|
| Quaranta Enzo | Adeguamento cartografico al PUTT | Non accolta, in quanto tra gli elaborati non è presente cartografia dei beni paesaggistici. | Superata dalle prescrizioni. |
| Di Saia Raffaele | Adeguamento allo stato di fatto all'interno del PIP vigente | Accolta parzialmente | Si condivide quanto operato dal Comune |
| Faienza Alessandro Ametta Maria Gernone Antonietta | 1: Adeguamento allo stato di fatto; 2: Nuova destinazione d'uso | 1: Accolta 2: Non accolta | Si condivide quanto operato dal Comune |
| Severino Carlucci | 1: Adeguamento allo stato di fatto 2: Segnalazione beni paesaggistici | 1: Accolta 2: Non accolta | 1: Si condivide quanto operato dal Comune 2: Superata dalle prescrizioni |
| Ufficio Tecnico Comunale | Adeguamento stato di fatto e alla vincolistica PAI | Accolta | Si condivide quanto operato dal Comune |

Successivamente il CUR con propria relazione-parere n. 9 del 19/03/2009 nei seguenti termini:

“”ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n. 03 del 19/03/2009 (allegata), in toto fatta propria.”

Sulla scorta di quanto innanzi permesso, si propone alla Giunta di approvare - ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 56/80 - la variante al P.R.G. per gli insediamenti produttivi, adottata dal Comune di Torremaggiore (Fg) con delibera di C.C. n. 48 del 02/08/2006, nei termini del parere del C.U.R. n. 09/2009, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

Copertura finanziaria di cui alla l.r. n. 28/2001 e successive modifiche ed integrazioni:

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.””

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Assetto del Territorio;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente d'Ufficio f.f. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- DI FARE PROPRIA la relazione dell'Assessore all'Assetto del Territorio, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione sopra riportata la Variante al PRG del Comune di Torremaggiore adottata con Del. di C.C. n. 48 del 02.08.2006, nei termini del parere del C.U.R. n. 09/2009, qui in toto condiviso e parte integrante del presente provvedimento”
- Di RICHIEDERE al Consiglio Comunale di Torremaggiore apposito provvedimento di controdeduzioni e/o adeguamento alle prescrizioni richiamate nel parere del CUR n. 09/2009 e ciò ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980;
- DI DEMANDARE al competente Servizio Urbanistica Regionale la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Torremaggiore, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



REGIONE PUGLIA
ASSESSORATO ASSETTO DEL TERRITORIO
Area Politiche per l'Ambiente, le Reti e la Qualità Urbana
Comitato Urbanistico Regionale

SEGRETERIA (c/o Servizio Urbanistica): Via Magnolie n.6/8, Z.I. 70026 MODUGNO (BA) - tel/fax 0805407897 - e.moretti@regione.puglia.it

ADUNANZA DEL 19/03/2009

COMPONENTI N.20

PRESENTI N.17

PARERE N.09/2009

oggetto: **TORREMAGGIORE (FG)** – Variante al PRG per gli insediamenti produttivi.

IL COMITATO

VISTI gli atti tecnici ed amministrativi della Variante al PRG in epigrafe, inviati per il parere di cui all'art.16 della L.r. 31/05/80 n.56;

VISTA la relazione istruttoria del S.U.R. n.03 del 19/03/09 (allegata);

UDITO il relatore, Arch. Pasquale Casieri;


ESPRIME PARERE FAVOREVOLE ALL'ARGOMENTO

ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, nei termini e con le prescrizioni e puntualizzazioni di cui alla relazione istruttoria d'ufficio n.03 del 19/03/09 (allegata), in toto fatta propria.

IL SEGRETARIO
(Geom. Emanuele MORETTI)

IL RELATORE
(Arch. Pasquale CASIERI)

IL PRESIDENTE - ASSESSORE
(Prof. Angela BARBANENTE)



REGIONE PUGLIA
Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio

SERVIZIO URBANISTICA

UFFICIO STRUMENTAZIONE URBANISTICA

RELAZIONE ISTRUTTORIA

N. 03 del **19 MAR. 2009**

Oggetto: Comune di TORREMAGGIORE (FG). Variante P.R.G. vigente per Area da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera di C.C. n. 48 del 02/08/2006.

Il Comune di Torremaggiore (Fg), dotato di PRG vigente, con nota prot. n.18627 del 29/10/2007, acquisita presso lo scrivente Settore con prot. n. 9467 del 29/11/2007 ha inviato duplice copia degli elaborati scritto-grafici relativi ad una variante dello stesso P.R.G. finalizzata alla individuazione di un' area per insediamenti produttivi, in ampliamento di una zona PIP esistente ed esaurita.

Elenco elaborati scritto – grafici:

1. Copia della Delibera di C.C. n.48 del 02/08/2006 avente ad oggetto "Variante al PRG – zona P.I.P."
2. Delibera di C.C. n. 40 del 09/08/2007 avente ad oggetto: "Controdeduzioni osservazioni variante P.R.G., specifica per gli insediamenti produttivi – approvazione variante P.R.G., specifica per gli insediamenti produttivi",
3. Certificazione di avvenuto deposito e pubblicazione;
4. Relazione illustrativa
5. Norme Tecniche di Attuazione;
6. Tav. 1 – Ambito della variante in relazione alle previsioni del PRG vigente;
7. Tav. 2 – Ambito della variante in relazione allo stato di fatto aerofotogrammetrico;
8. Tav. 3 – Ambito della variante e zonizzazione urbanistica di progetto;
9. Tav. 4 – Ambito della variante e misure fondiari;
10. Tav. 5 – Piano Urbanistico Esecutivo: schema particolareggiato del primo comparto di attuazione;
11. Tav. 6 – Piano Urbanistico Esecutivo: assetto catastale e ditte interessate
12. Tav. 7 – Piano Urbanistico Esecutivo: limiti di identificabilità dei lotti

13. Tav. 8 – Piano Urbanistico Esecutivo: schema delle reti di urbanizzazione primaria

La deliberazione di C.C. n. 48/2006, come da certificazione in atti, risulta essere stata regolarmente pubblicata nonché essere stata oggetto di osservazioni, il cui esame è stato operato con la deliberazione di C.C. n. 40 del 09.08.2007.

Alla Del. di C.C. n. 40/07 risultano allegati i seguenti elaborati:

1. Relazione illustrativa (Versione controdedotta);
2. Norme Tecniche di Attuazione (Versione controdedotta);
3. Tav. 1 – Ambito della variante in relazione alle previsioni del PRG vigente (Versione controdedotta);
4. Tav. 2 – Ambito della variante in relazione allo stato di fatto aerofotogrammetrico (Versione controdedotta);
5. Tav. 3 – Ambito della variante e zonizzazione urbanistica di progetto (Versione controdedotta);
6. Tav. 4 – Ambito della variante e misure fondiari (Versione controdedotta);
7. Tav. 5 – Piano Urbanistico Esecutivo: schema particolareggiato del primo comparto di attuazione (Versione controdedotta);
8. Tav. 6 – Piano Urbanistico Esecutivo: assetto catastale e ditte interessate (Versione controdedotta);
9. Tav. 7 – Piano Urbanistico Esecutivo: limiti di identificabilità dei lotti (Versione controdedotta);
10. Tav. 8 – Piano Urbanistico Esecutivo: schema delle reti di urbanizzazione primaria (Versione controdedotta);

A seguito di richiesta chiarimenti avanzata dal S.U.R., con nota prot. n.1044/2° del 31/01/2008, il Comune di Torremaggiore con nota prot. 3882 del 04/03/2008, acquisita al protocollo regionale con n. 2403 del 13/03/2008 ha inviato i chiarimenti richiesti.

In via preliminare si specifica che la variante proposta adottata in via definitiva con Delibera di C.C. n.40 del 09/08/2007, deve essere intesa come un ampliamento della zona PIP esistente ed ormai esaurita nella sua capacità insediativa; la variante risulta caratterizzata come di seguito si specifica.

Localizzazione

L' area, individuata nella parte sud – orientale del centro abitato, è collocata a ridosso della Strada Provinciale n. 30 Torremaggiore – San Severo, in continuità con l' insediamento produttivo esistente, per una superficie territoriale complessiva di **142 ha circa**.

Il perimetro individuato per tale variante include l'area PIP, della superficie complessiva di **ha 23 circa**, individuata dal PRG vigente che ad oggi risulta completamente occupata, nonché un'area attigua destinata da PRG ad Autoparco, della superficie complessiva di **ha 6,00 circa**, ma di fatto occupata da piccoli insediamenti produttivi.

Aspetti urbanistici

In definitiva l'area in oggetto all'attualità risulta così tipizzata:

- Zona E - agricola (ha 113 circa)
- Zona F - Autoparco (ha 6,00 circa)
- Zona D – PIP (ha 23,00 circa)

La variante è così tipizzata:

- Zona di rispetto della viabilità
- Zona destinata a verde pubblico
- Zona destinata a verde pubblico attrezzato per servizi
- zona per attrezzature sportive e ricreative
- zona per verde privato di rispetto degli edifici esistenti
- zona per attrezzature di interesse generale
- zona per attrezzature tecniche di interesse generale
- zona per insediamenti terziari di completamento
- zona per insediamenti terziari di espansione
- zona per insediamenti produttivi di completamento
- zona per insediamenti produttivi di espansione
- aree destinate a parcheggio
- interventi sottoposti a vincolo PAI di pericolosità idraulica

Aspetti vincolistici

L'area individuata per la variante è interessata dalla seguente vincolistica:

- PUTT/P Puglia
 - Ambiti Estesi di tipo C – valore distinguibile
 - Ambiti Distinti – Acque pubbliche Torrente Radicosa
- Piano Assetto Idrogeologico

La superficie della variante è classificata come:

- Zona ad alta pericolosità idraulica per la parte situata a nord della S.P. n. 30
- Classe di Rischio R4 per l'area contermini alla S.P. n.30
- Ambito sismico

L'intera superficie della variante, unitamente a tutto il territorio comunale, è assoggettato da vincolo sismico.

Specifiche di attuazione

All' interno dell'ambito territoriale complessivo, la variante individua il Primo Comparto di Attuazione, destinato a soddisfare le esigenze e le richieste già avanzate.

Per tale comparto, la variante propone un piano esecutivo con progetto unitario, così come stabilito dall'art. 4, comma 2 delle N.T.A. allegate; questo primo comparto di attuazione è situato in diretta connessione con l'area PIP esistente, per una superficie complessiva di **ha 30 circa**, destinata in parte alle urbanizzazioni primarie, in parte alle fasce di rispetto e in parte alla superficie fondiaria per i lotti. Il suddetto comparto è interamente destinato a insediamenti produttivi, artigianali e piccolo – industriali per un numero totale pari a 44 lotti; a detti lotti va aggiunto il lotto n.18460 per il quale valgono le disposizioni transitorie di cui all'art. 3.13 - zona produttiva - con disposizione transitoria in accoglimento di un' osservazione al piano adottato.

Le attività ammesse per tali aree sono tutte quelle artigianali e industriali, ad esclusione di quelle classificate a rischio rilevante; è consentita la vendita dei prodotti dell'azienda e di quelli assimilabili alla medesima categoria.

Per la suddetta area valgono i seguenti indici:

- Superficie territoriale = mq. 15.000 min
- It = 0,4 mq/mq
- H max = 12 m
- Parcheggi = 1 posto ogni 100 m di superficie costruita

Ciò premesso, esaminati gli atti, allo stato non risulta acquisito alcun parere delle Autorità preposte alla gestione dei diversi vincoli (vincoli sismico, vincolo PAI).

Nel merito della proposta di variante si rileva quanto in appresso riportato.

Aspetti urbanistici

Per gli aspetti generali è da evidenziare che la proposta comunale di formazione e localizzazione di una nuova zona D destinata ad impianti produttivi deve essere inserita e studiata alla luce della nuova pianificazione in vista della redazione del PUG.

In particolare, la proposta di variante interessa una superficie complessiva di ha 142 circa, comprendente anche la zona PIP esistente, la cui necessità non è supportata da una opportuna analisi dimensionale, rilevando nel contempo che la stessa proposta individua aree da destinare a servizi non strettamente connesse alla zona produttiva, ma più propriamente riferite ad attrezzature di interesse generale relative all'intero centro abitato.

In particolare, è da evidenziare che all'interno della pianificazione dell'area si individua un "primo comparto di attuazione" (**ha 30 circa**), per il quale è stata predisposta in uno alla variante progettazione urbanistica esecutiva, al fine di soddisfare nell'immediato le richieste di suoli per l'insediamento di altrettanti impianti produttivi.

Aspetti vincolistici**PUTT/P**

Per quanto riguarda gli aspetti paesaggistici, parte dell'area posta a nord – est della S.P. n. 103 è interessata da

- vincolo A.T.E. di tipo "C" – di valore distinguibile
- vincolo A.T.D. - "idrografia superficiale" (acqua pubblica – Torrente Radicosa) ed è coinvolta sia l'area di pertinenza che l'area annessa.

Per quanto riguarda la presenza di ulteriori beni distintivi si evidenzia che l'area posta a sud della S.P. n.103 appare essere interessata dai seguenti beni non censiti nel PUTT/P nonché illustrati nell'osservazione "Carlucci": Masseria "Nuova" delle Cisterne, "Botte di Divisione" di un antico Acquedotto Teanense sotterraneo e numerose cisterne.

PAI

Per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici, parte dell'area posta a nord della S.P. n. 103, nonché l'area di pertinenza e la rispettiva area annessa alla strada stessa è interessata dalla presenza di un ambito assoggettato alla tutela del PAI:

- rischio idrogeologico
- pericolosità idraulica

Posto quanto sopra, sulla scorta dei dati innanzi riportati, si ritiene di poter condividere quanto proposto dal Comune di Torremaggiore limitatamente all'area indicata come **"Primo Comparto di Attuazione" (ha 30,00 circa)**, che sostanzialmente comporta il raddoppio del PIP esistente in continuità con l'area produttiva, ed all'area indicata con la tipizzazione di **"Zona per insediamenti terziari di completamento"**, con stralcio della rimanente superficie in considerazione sia della notevole superficie interessata, del notevole carico urbanistico di nuova previsione e della importante rilevanza in ordine al più generale assetto del territorio (più propriamente da considerarsi in sede di nuova pianificazione generale già avviata dal Comune di Torremaggiore come innanzi rilevato).

Altresì, più in particolare, per l'area tipizzata quale "Zona per insediamenti terziari di completamento" (già "Zona F – Autoparco") si prescrive che la stessa, attesa la presenza di manufatti di diverse tipologie non coerenti con le precedenti tipizzazioni (Zona F e Zona Agricola), dovrà essere oggetto di successivo e separato "Piano Esecutivo di iniziativa pubblica o privata finalizzato anche al recupero e riqualificazione dei manufatti preesistenti.

Inoltre, per quanto riguarda il cd "Primo Comparto di Attuazione", in relazione alla vincolistica operante, si ritiene di dover precisare che, in sede di controdeduzioni, il Comune dovrà far pervenire la seguente documentazione:

- a) in ordine al P.A.I. = parere della A.d.B. Puglia e/o Servizio Difesa Suolo della Regione Puglia circa le aree interessate dalla zona "ad alta pericolosità idraulica" e dalla zona "rischio R4";
- b) in ordine ai beni paesaggistici = relazione paesaggistica circa le aree di pertinenza e le relative aree annesse dei beni eventualmente presenti;
- c) in ordine alla presenza di vincolo sismico = parere del Genio Civile ex art.13, L. n.64/74.

Osservazioni

Nel merito specifico delle osservazioni, fermo restante che nei nuovi grafici non risulta essere evidenziata la localizzazione delle osservazioni né risulta evidente l'avvenuto accoglimento e/o rigetto, si ritiene di dover precisare quanto segue:

| Ditta | Oggetto | Esito esame comunale | Esito esame regionale |
|--|--|---|---|
| Quaranta Enzo | Adeguamento cartografico al PUTT | Non accolta, in quanto tra gli elaborati non è presente cartografia dei beni paesaggistici. | Superata dalle prescrizioni. |
| Di Saia Raffaele | Adeguamento allo stato di fatto all'interno del PIP vigente | Accolta parzialmente | Si condivide quanto operato dal Comune |
| Faienza Alessandro Ametta Maria Gernone Antonietta | 1: Adeguamento allo stato di fatto; 2: Nuova destinazione d'uso | 1: Accolta 2: Non accolta | Si condivide quanto operato dal Comune |
| Severino Carlucci | 1: Adeguamento allo stato di fatto 2: Segnalazione beni paesaggistici | 1: Accolta 2: Non accolta | 1: Si condivide quanto operato dal Comune 2: Superata dalle prescrizioni |
| Ufficio Tecnico Comunale | Adeguamento stato di fatto e alla vincolistica PAI | Accolta | Si condivide quanto operato dal Comune |

Quanto sopra si rimette al CUR per le valutazioni di competenza.

Il Dirigente ff. Ufficio II°
(arch. Fernando di Trani)



Il Dirigente di Servizio
(ing. Nicola Giordano)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2009, n. 737

Comune di Barletta (BA). Progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino. Delibera di C.C. n. 46 del 01.08.2008. Ditta: Sigg. De Raymondi e Settanni. Rilascio Parere Paesaggistico art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

L'Assessore Regionale Assetto del Territorio (Urbanistica ed E.R.P.), Prof.ssa Angela BARBANTE, sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente f.f. dell'Ufficio Paesaggio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue.

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001 la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. L'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che i piani urbanistici territoriali tematici, i piani urbanistici intermedi, i piani settoriali di enti e soggetti pubblici e quelli proposti da privati i piani regolatori generali gli strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa sia pubblica sia privata, quando prevedono modifiche dello stato fisico o dell'aspetto esteriore dei territori e degli immobili dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi del D.Lvo n° 42/2004, o compresi tra quelli sottoposti a tutela dal P.U.T.T./P. non possono essere approvati senza il preliminare rilascio del parere paesaggistico.

Il parere paesaggistico viene rilasciato, sia se favorevole, sia se favorevole con prescrizioni, sia se non favorevole, entro il termine perentorio di sessanta giorni, dalla Giunta Regionale previa istruttoria del Servizio Urbanistica.

Premesso quanto sopra si rappresenta che dal Comune di Barletta (BA) nel cui territorio vi sono località sottoposte a vincolo paesaggistico, è pervenuta la sottoindicata domanda per il rilascio del parere di cui all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio del Servizio Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame

e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito.

Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica dell'ottemperanza delle opere in progetto alle N.T.A. del P.U.T.T./P ed in particolare:

- agli indirizzi di tutela (art. 2.02) previsti per gli/l'ambiti/o estesi/o interessati/o;
- al rispetto delle direttive di tutela (art. 3.05) e delle prescrizioni di base (prescritte dal P.U.T.T./P o, se presente, dal sottopiano) per gli elementi strutturanti i siti interessati (Titolo III) oppure, sulle motivazioni delle integrazioni-modificazioni apportate (art. 5.07);
- alla legittimità delle procedure;
- all'idoneità paesaggistico-ambientale e culturale motivata (sia in senso positivo che negativo) delle previsioni progettuali

INTERVENTO: Comune di Barletta (BA). Delibera C.C. n. 46 del 07.08.2008.

Progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino.

Ditta: De Raymondi, Settanni

Con nota prot. n° 7766 del 4/2/2009, acquisita al prot. N° 2801 del 16/3/2009 del Servizio Urbanistico Regionale, il Comune di BARLETTA ha trasmesso la documentazione scritto-grafica relativa al Progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino.

La documentazione trasmessa risulta costituita dai seguenti elaborati:

- REL Relazione e norme tecniche
- CAT Elenco ditte catastali
- AGR Relazione agronomica
- Relazione ai sensi della L.R. 11/2002
- CONV Schema di convenzione
- TAV. 1 Il Territorio: Area di progetto: Stato di fatto;
- TAV. 2 Il Territorio: Lettura delle tessiture vegetali;
- TAV. 3 Progetto generale: Viabilità carrabile e volumi edilizi;
- TAV. 4 Progetto generale: Posizionamento dei nuclei residenziali, angoli di rotazione;
- TAV. 5 Progetto generale: Volumi edilizi;

- TAV. 6 Progetto per parti omogenee: Viabilità carrabile e pedonale;
- TAV. 7 Progetto per parti omogenee: verde esistente e di nuovo impianto;
- TAV. 8 progetto per parti omogenee: Edilizia, viabilità carrabile e pedonale, verde esistente e di nuovo impianto;
- TAV. 9 Progetto generale: Riporto del progetto su planimetria catastale;
- TAV. 10. Progetto generale: Profilo delle aree a standard e del centro ristoro;
- TAV. 11 Progetto generale: Dimensionamento delle aree omogenee;
- TAV. 12 Progetto generale: Dimensionamento delle aree a parcheggio;
- TAV. 13 Tipi edilizi: Gruppo residenziale quadri familiare;
- TAV. 14 Tipi edilizi: Edifici costituenti "La Piazza";
- TAV. 15 Tipi edilizi: Centro ristoro;
- TAV. 16 Riporto progetto su foto aerea;
- TAV. 17 Riporto progetto su foto aerea;
- TAV. 18 Individuazione dei comparii di attuazione;
- TAV. 19 Progetto generale: reti tecnologiche;
- TAV. 20 Progetto generale: rapporto con gli elementi naturalistici e paesaggisticamente rilevanti ed i vincoli connessi;
- TAV. 21 Territorio: inquadramento dell'area nelle tavole D1D.C e D1E.C del vigente P.R.G.;
- TAV. 22 Territorio: inquadramento dell'area nei piani territoriali sovra-comunali: PAI e PRAE;
- TAV. 23 Territorio: inquadramento dell'area nei piani territoriali sovracomunali: Piani tutela delle Acque Regione Puglia - Perimetrazione parco regionale Ofanto;
- TAV. 24 Territorio: Analisi dell'oliveto esistente;
- AMB Relazione di studio e necessità di verifica di impatto ambientale;
- GEO Relazione geomorfologica.

Per quanto attiene all'aspetto prettamente urbanistico, si premette che il Comune di Barletta risulta dotato di Piano regolatore Generale adeguato alla

L.R. n° 56/1980 ed approvato con Deliberazione di G.R. n° 564 del 17/4/2003.

Così come si evince testualmente dalla relazione istruttoria del 17/7/2008 formulata in ordine al P. di L. di cui trattasi dal Dirigente dell'U.T.C. del Comune di Barletta e condivisa dal Consiglio Comunale con la delibera di adozione del progetto n. 46 del 7 agosto 2008, "l'approvazione definitiva della Variante al vigente P.R.G. per la conformità alla L.R. n° 56/1980, giusta Deliberazione di G.R. n° 564 del 17/4/2003 pubblicata sul B.U.R.P.n° 60 del 10/7/2003, ha accolto l'osservazione n° 19 - presentata dal sig. Giuseppe De Raymondi ripristinando così la norma (art. 24 delle N.T.A.) del P.R.G./1971.

In particolare questa norma si applica per una superficie comprensoriale minima di 30 ettari cui è possibile applicare un indice di fabbricabilità territoriale o comprensoriale (definito come rapporto tra le volumetrie residenziale e la superficie) di 0,12 mc/mq, maggiorabile del 12% per le attrezzature di uso pubblico, maggiore di quello residenziale ordinariamente fissato in 0,03 mc/mq nelle aree agricole."

La suddetta osservazione, formulata nel procedimento di formazione della Variante di adeguamento alla LR 56/80 del PRG/71 e prodotta dal sig. Giuseppe De Raymondi, nel rilevare come il borgo di Montaltino fosse stato erroneamente equiparato ai terreni di uso agricolo, rilevava altresì per il comprensorio interessato la singolare vocazione turistica in virtù degli indiscutibili pregi ambientali e paesaggistici e richiedeva per il "borgo di Montaltino quanto meno un indice di fabbricabilità pari a quello delle c.d. zone omogenee C)"

La predetta osservazione viene accolta dal Consiglio Comunale di Barletta conformemente alle controdeduzioni dell'Ufficio Urbanistico comunale, ovvero "viene ripristinata la destinazione di zona del borgo di Montaltino come disciplinato dall'art. 24 delle N.T.A. del PRG/71". A seguito del parere favorevole con prescrizioni formulato dal Dirigente dell'U.T.C. con propria relazione del 17 luglio 2008, il Comune di Barletta, come già detto, con Delibera di C.C. n° 46 del 1/8/2008, ha adottato il "Piano di Lottizzazione di un insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino" di cui trattasi proposto dai sigg.ri De Raymondi e Settanni, conformemente agli esiti istruttori e con le precisa-

zioni e puntualizzazioni espresse nella relazione istruttoria del settore piani e programmi urbani.

Preso atto di quanto valutato dal Consiglio Comunale per gli aspetti di natura urbanistica ed entrando nel merito del programma costruttivo in parola, si evidenzia che lo stesso prevede la realizzazione di un insediamento turistico-rurale in agro di Montaltino, in una zona tipizzata "per attività primarie di tipo E" dal vigente PR.G. e ricade su aree individuate in catasto al Fg. n° 66 ptc. n° 105, 152, 186, 188, 5, 28, 29, 30, 32, 40, 69, 72, 73, 74, 100, 103, 106, 137 del N.C.T.

La soluzione progettuale proposta dallo Studio Ferrari di Bari si articola secondo i seguenti parametri urbanistico - edilizi più significativi:

- Superficie fondiaria minima ha. 30
- I.f.t. mc./mq. 0,12
- I.f.t. per edifici di uso pubblico mc/mq 0,1344
- Altezza massima edifici ml. 8,00
- Larghezza massima ml. 12,00
- Lunghezza massima ml. 24,00
- Distacchi da strade e altri edifici ml. 8,00
- Rapporto copertura max 10 % S.f.
- Aree per urbanizzazioni secondarie 18 mq/100 mc (da destinare prevalentemente a verde pubblico attrezzato)

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto segue:

Il P.U.T.T./P. classifica l'area interessata dall'intervento proposto in massima parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore "normale" (art. 2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) e in minima parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore "distinguibile" e per detta porzione risultano sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P. (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)
- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:
 - Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".
 - Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e colturale" le direttive di tutela prescrivono "la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono"; si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."
 - Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo

negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione/utilizzazione, sia la salvaguardia/ripristino del contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e, di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Dalla documentazione scritto-grafica trasmessa, ed in particolare dalla relazione paesaggistica per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (Ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento risulta marginalmente interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. In particolare l’area d’intervento è marginalmente interessata dalla presenza di un “ciglio di scarpata”, evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.) come identificato e definito all’art. 3.09 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.2 dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui ai punti 4.1 e 4.2 dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema copertura botanico - vegetazionale e colturale e della potenzialità faunistica: L’area d’intervento risulta interessata da una componente di rilevante ruolo dell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento. In particolare l’area d’intervento è interessata dalla presenza di alcune alberature di ulivo, di rilevante importanza per età - dimensione- significato scientifico e testimonianza storica, definite dall’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. quali “Beni diffusi nel paesaggio agrario”, per i quali si applicano i regimi di tutela

di cui al punto 3.14.3 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.14.4 dell’art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa:

L’area oggetto di intervento risulta marginalmente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico.

In particolare, l’area oggetto di intervento ricade parzialmente all’interno dell’area annessa alla “Masseria Montaltino”, segnalazione architettonica come definita dall’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., alla quale si applicano i regimi di tutela di cui al punto 3.16.3 dell’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. e le prescrizioni di base di cui al punto 3.16.4 dell’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

La documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree il cui regime giuridico risulta del tutto privo di specifici ordinamenti vincolistici previgenti all’entrata in vigore del P.U.T.T./P. (vincoli ex L. 1497/39, decreti Galasso, usi civici, vincolo idrogeologico). In ordine al P.di L. di cui trattasi risultano acquisiti i seguenti pareri:

- Parere favorevole con prescrizioni espresso da parte dell’Autorità di Bacino della Puglia con nota n° 0000987 del 22/1/2008;
- Parere favorevole, ex art. 89 del DPR n. 380/01, espresso da parte del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia con nota n° 3387/269 del 29/1/2009;
- Parere favorevole con prescrizioni di non assoggettabilità a V.I.A. di cui alla L.R. n° 11/01, espresso da parte del Servizio Ambiente della Provincia di Bari con la Determina Dirigenziale n° 108 del 10/6/2008.

Entrando nel merito dell’intervento proposto, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l’ambito territoriale di riferimento in cui l’intervento in progetto andrà a collocarsi non risulta caratterizzato da un elevato grado di naturalità attesa la presenza di ampie superfici coltivate e dell’attiguo “Borgo di Montaltino”.

Con riferimento specifico all'area oggetto d'intervento, relativamente alla porzione di area ricadente in ATE di tipo C, la stessa non risulta direttamente interessata dalla presenza di ambiti territoriali distinti e/o elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico come identificati e definiti all'art. 3.01 titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P., atteso che la presenza del "ciglio di scarpata" e del manufatto architettonico segnalato "Masseria Montaltino" è comunque in aree attigue a quelle direttamente interessate dall'intervento. L'area d'intervento risulta, invece, parzialmente interessata dalla presenza di alcune alberature di ulivo definibili quali "Beni diffusi nel paesaggio agrario" che hanno, con la loro presenza, fortemente condizionato la stessa articolazione planovolumetrica della soluzione progettuale presentata in funzione della salvaguardia delle predette alberature di pregio.

Per quanto attiene al posizionamento delle volumetrie previste in progetto, ed in particolare del corpo di fabbrica del Servizio "Centro Ristoro" previsto in prossimità del ciglio di scarpata, si rappresenta che lo stesso risulta non interferire direttamente né con l'area di pertinenza né con l'area annessa (fascia contermina di 50 mt.) dell'emergenza geo-morfologica individuata.

Alla luce di quanto in precedenza riportato non si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.09 punti 3.2 e 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento alla presenza di alcune alberature di ulivo monumentali presenti sull'area oggetto di intervento, comunque ricadenti in aree classificate quali A.T.E. di tipo "E" di valore "normale" dal P.U.T.T./P., nella relazione agronomica nonché nelle tavole L2 "Lettura delle tessiture vegetali"-L7 "Verde esistente e di nuovo impianto" - L24 "Analisi dell'oliveto esistente" si evidenzia che le volumetrie previste nel progetto presentato non vanno a

interferire direttamente con l'area di pertinenza dei "beni" sopracitati.

In particolare la relazione agronomica presentata procede ad una ricognizione di dettaglio delle alberature di pregio presenti nell'area d'intervento anche mediante la redazione di una schedatura riportante le foto nonché i dati dimensionali più significativi (diametro, circonferenza e imbrancatura); sono state altresì individuate e censite le alberature su ortofoto, definendo così in maniera dettagliata l'area di pertinenza dei predetti "beni diffusi nel paesaggio agrario" come definiti dall'art. 3.14 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Dalla tavola di progetto L8 "Progetto generale", che sovrappone i volumi edilizi, la viabilità carrabile e pedonale e i parcheggi al rilievo puntuale delle alberature esistenti, queste ultime rappresentate con differente simbologia a seconda del diametro del fusto (diametro inferiore a 70 cm, compreso tra 70 e 100 cm, superiore a 100 cm), si evince che il progetto si propone di minimizzare l'interferenza tra la soluzione progettuale proposta e l'attuale assetto botanico-vegetazionale presente sull'area oggetto di intervento salvaguardando conseguentemente le alberature di maggior pregio ovvero quelle che, per particolare conformazione del tronco e/o delle radici, risultano di fatto non espianabili in quanto detta operazione ne pregiudicherebbe la stessa conservazione.

Pertanto la soluzione progettuale presentata, ed in particolare il posizionamento delle opere previste dal P. di L. di cui trattasi, risulta opportunamente configurata in funzione della tutela delle alberature di pregio presenti ovvero delle predette alberature viene salvaguardata sia l'area di pertinenza del "bene" che la stessa area annessa al "bene"; quest'ultima è stata opportunamente dimensionata in funzione della natura e significatività del rapporto esistente tra il bene ed il suo intorno in termini sia ambientali (vulnerabilità) che di fruizione visiva.

Con riferimento, invece, alla presenza, in area attigua a quella oggetto di intervento, della segnalazione architettonica "Masseria Montaltino", si evidenzia che dall'esame della documentazione trasmessa, ed in particolare del Decreto ministeriale di vincolo del 30/10/1999 con allegato stralcio cartografico riportante le particelle gravate da vincolo diretto, si evince che parte delle volumetrie previste in progetto, ed in particolare quelle annesse allo

spazio denominato "Piazza", interferiscono con l'area annessa alla predetta segnalazione architettonica; ovvero ricadono all'interno della fascia con termine di 100 mt. dall'area gravata da vincolo ministeriale.

Essendo lo strumento urbanistico generale vigente del Comune di Barletta non adeguato formalmente al P.U.T.T./P., benché risulti comunque redatto utilizzandone le metodologie (rif. Parere del C.U.R. nella Deliberazione di G.R. n° 564 del 17/4/2003), alla luce di quanto in precedenza riportato e con esclusivo riferimento ai soli corpi di fabbrica ricadenti nell'area annessa alla segnalazione architettonica "Masseria Montaltino", si rileva pertanto un'interferenza significativa della soluzione progettuale adottata con i regimi di tutela e con le prescrizioni di base di cui all'art. 3.16 punto 4.2. delle N.T.A. del P.U.T.T./P. ove le prescrizioni di base risultano direttamente vincolanti e prevalenti rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti ed in corso di formazione in quanto costituenti il livello minimo inderogabile di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Ciò stante la soluzione progettuale del P.d.L. proposto, al fine di non modificare il rapporto paesistico ambientale tra il bene architettonico segnalato e il suo intorno diretto nonché al fine di non derogare alle prescrizioni di base fissate per l'area annessa alla segnalazione architettonica "Masseria Montaltino" dalle N.T.A. del P.U.T.T./P., dovrà necessariamente, in sede di progettazione esecutiva, essere opportunamente riconfigurata prevedendo la traslazione delle volumetrie di progetto oltre la fascia di mt. 100 dalla predetta area gravata da vincolo diretto a modifica della soluzione progettuale originaria presentata.

L'intervento in progetto, riconfigurato secondo le prescrizioni in precedenza riportate che attengono al necessario posizionamento delle volumetrie previste all'esterno dell'area annessa alla segnalazione architettonica "Masseria Montaltino", comporterà una trasformazione fisica ed un diverso utilizzo del territorio che non andrà ad interferire in maniera significativa con le peculiarità paesaggistiche presenti nell'ambito territoriale esteso di riferimento.

Premesso quanto sopra, si ritiene pertanto che l'intervento in parola, con riferimento specifico alla

sua localizzazione e fermo restando la necessaria riconfigurazione secondo le prescrizioni in precedenza riportate, non interferisce, ovvero è conforme agli indirizzi di tutela previsti per l'ambito esteso interessato nonché rispetta le direttive di tutela e le prescrizioni di base fissate dal P.U.T.T./P. per gli elementi paesaggistici strutturanti (titolo III) l'ambito esteso interessato dalle opere.

Alla luce delle prescrizioni formulate la trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico, che l'intervento in progetto comunque comporta, poiché non andrà ad interferire direttamente e/o indirettamente, dal punto di vista localizzativo, con alcuna componente strutturante l'attuale assetto paesaggistico è da reputarsi pertanto anche compatibile con gli obiettivi generali di tutela insiti negli indirizzi e nelle direttive proprie dell'ambito territoriale esteso interessato fissate dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento poi alla specifica soluzione progettuale adottata, come riconfigurata secondo le prescrizioni in precedenza riportate, si rappresenta che questa, per la sua articolazione planovolumetrica, risulta idonea dal punto di vista paesaggistico-ambientale e culturale in quanto andrà ad operare una trasformazione dell'attuale assetto paesaggistico dei luoghi non pregiudizievole con la conservazione dei valori paesistici del sito.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico previsto dall'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato, si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole con prescrizioni fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. per i soli interventi ricadenti all'interno dell'area classificata A.T.E. di tipo "C" del P.U.T.T./P. sottoposti a tutela paesaggistica diretta.

Al fine di tutelare comunque le emergenze paesaggistiche individuate, nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere a farsi si reputa necessario introdurre nel Piano le seguenti prescrizioni finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le volumetrie di progetto, ed in particolare quelle annesse allo spazio denominato "Piazza", siano

posizionate oltre la fascia di mt. 100 dalla segnalazione architettonica “Masseria Montaltino”, ovvero al di fuori dell’area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- Le volumetrie di progetto, ed in particolare il corpo di fabbrica del Servizio “Centro Ristoro”, siano posizionate oltre la fascia di mt. 50 dal “ciglio di scarpata” ovvero al di fuori dell’area annessa. Nella predetta area annessa potranno essere consentiti solo gli interventi di cui al punto 4.2 dell’art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.
- A prescindere dalla classificazione dell’Ambito Territoriale Esteso (ATE di tipo “E” del PUTT/P), tutti i manufatti previsti in progetto siano posizionati in maniera tale da non interferire con l’area di pertinenza dei “beni diffusi nel paesaggio agrario” (alberature di ulivo di pregio) così come individuati e censiti nella documentazione trasmessa, ovvero con le alberature di ulivo non espianabili di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico e testimonianza storica. L’area annessa alle predette alberature di pregio dovrà essere comunque sempre dimensionata, soprattutto in termini ambientali ovvero di vulnerabilità, in maniera tale da non arrecare alcun pregiudizio sia pure indiretto all’attuale stato vegetazionale dei soggetti arborei di pregio non espianabili.
- Le alberature di ulivo più giovani, ovvero espianabili, qualora ricadano in corrispondenza dei manufatti in progetto siano oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all’interno della stessa area d’intervento, nonchè opportunamente implementate mediante la messa a dimora di ulteriori soggetti arborei (ulivi) da posizionarsi prevalentemente a ridosso dei volumi edilizi in progetto. Quanto sopra anche al fine di consentire, attraverso la tutela del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono, la mitigazione dell’impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto dai siti a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l’intervento andrà a collocarsi.
- In sede di esecuzione delle opere dovrà essere opportunamente garantito lo scorrimento e lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali

al fine di non arrecare danno alla consistenza del suolo.

- Durante la fase dei lavori si dovrà procedere con le dovute accortezze evitando l’utilizzo sconsigliato dei mezzi di cantiere e/o la realizzazione di opere complementari (piste di accesso, depositi di materiale ecc) che potrebbero provocare impatti diretti e/o indiretti sul contesto paesaggistico di riferimento ed in particolare sulle componenti paesaggistiche strutturanti (alberature di ulivo di pregio).
- La realizzazione dei tratti di viabilità e/o dei percorsi pedonali dovrà avvenire limitando al minimo indispensabile i movimenti di terra cioè senza modificazioni significative dell’attuale assetto orografico; detti tracciati dovranno prevedere una sistemazione della pavimentazione con materiali che non comportino la completa impermeabilizzazione del suolo.
- Con riferimento alle componenti storico-culturali siano opportunamente tutelati i “segni” delle tecniche di conduzione agricola (terrazzamenti, muri a secco ecc). In particolare con riferimento ai muretti a secco in pietra locale, questi, se interessati direttamente dalle opere in progetto, dovranno essere ricostruiti in analogia formale e materica a quelli già esistenti nell’ambito di intervento. Si consiglia altresì l’utilizzo della pietra locale per la realizzazione delle recinzioni dei lotti e per le sistemazioni esterne. Le coloriture esterne dei corpi di fabbrica in progetto siano realizzate con colori tenui e/o di colore bianco.

Il presente provvedimento attiene all’aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell’art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell’Amministrazione Comunale, l’accertamento della rispondenza dell’intervento in progetto alle norme urbanistico-edilizie vigenti e la verifica della conformità dell’intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Vengono fatti salvi dal presente parere paesaggistico l’acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rivenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera d) della L.R. 7/97.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale”

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Paesaggio f.f. e dal Dirigente del Servizio;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

DI RILASCIARE alla Ditta Sigg. De Raymondi e Settanni, relativamente al Progetto di insediamento turistico-rurale in agro di Barletta località Montaltino, il parere paesaggistico favorevole con prescrizioni, di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio

DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**